

REGOLAMENTO IN MATERIA DI EMITTENTI
Disposizioni sulla sollecitazione all'investimento e sulla quotazione di OICR

ESITO DELLE CONSULTAZIONI
14 aprile 2005

Il 9 giugno 2004 la Commissione ha disposto la pubblicazione tramite il proprio sito web di un documento di consultazione riguardante le modifiche dirette ad adeguare le disposizioni del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) ed i relativi Allegati alle recenti innovazioni normative recate alla disciplina in tema di sollecitazione di OICR di diritto italiano, esteri armonizzati e non armonizzati, Exchange Traded Funds e fondi pensione aperti a contribuzione definita.

In relazione al contenuto di tale documento sono pervenute osservazioni da parte di Associazioni di intermediari finanziari, Associazioni di consumatori, Studi legali e altri soggetti interessati. Le osservazioni sono state oggetto di valutazione e hanno condotto alla predisposizione di un secondo documento di consultazione diffuso in data 25 ottobre 2004 tramite il sito web dell'Istituto ("www.consob.it").

Con riferimento a questo secondo documento di consultazione sono pervenute alcune osservazioni da parte di Associazioni di intermediari finanziari e di altri soggetti interessati.

Ciò premesso, si illustrano di seguito: a) le osservazioni pervenute circa le proposte contenute nel documento di seconda consultazione; b) le valutazioni svolte dalla Commissione in merito; c) i testi delle disposizioni e degli allegati del predetto Regolamento nelle versioni definitive[1].

Sono state considerate anche le osservazioni ricevute in merito all'articolo 103 come modificato con il documento di consultazione dell'8 novembre 2004 concernente le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti a seguito della riforma del diritto societario.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento CONSOB n. 11971/1999 sono state adottate dalla Commissione con delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale delibera verrà altresì pubblicata nel Bollettino della CONSOB.

* * *

INDICE

I) Premessa

II) Articolato: testo definitivo con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione e osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB

III) Allegato 1A: testo definitivo

IV) Allegato 1B - Schemi 8 e 9: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; schemi definitivi con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione

V) Allegato 1B - Schemi 10, 11 e 12: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; schemi definitivi con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione

VI) Allegato 1B - Schema 14: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; schema definitivo con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione

VII) Allegato 1B - Schema 19: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; schema definitivo con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione

VIII) Allegato 1G: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; testo definitivo con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione

IX) Allegato 1H: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB; testo definitivo, trasmesso alla Banca d'Italia per il parere di competenza, con evidenza delle modifiche apportate rispetto alla seconda consultazione

X) Allegato 1I: testo definitivo

XI) Allegato 3F: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB

* * *

I) Premessa

Le modifiche del Regolamento CONSOB 14 marzo 1999, n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) che vengono ora definite traggono fondamento dalla necessità di completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni recate dalle Direttive 107/2001/CE e 108/2001/CE, che hanno modificato la Direttiva 85/611/CEE in materia organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché dalla necessità di dare completa attuazione alle disposizioni del D.M. 31 gennaio 2003, n. 47, che ha modificato il D.M. 24 maggio 1999, n. 228 in materia di fondi comuni d'investimento di tipo chiuso.

La disciplina dei fondi chiusi è stata oggetto di ulteriore modifica a seguito dell'emanazione del Provvedimento 27 agosto 2003, con il quale la Banca d'Italia ha modificato i vigenti Provvedimenti del Governatore 1 luglio 1998, 20 settembre 1999 e 24 dicembre 1999, e della legge 24 novembre 2003, n. 326 che, all'articolo 41-bis, comma 7, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 37, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

La complessiva opera di adeguamento del Regolamento Emittenti alle normative comunitaria e nazionale, coadiuvata dalle estese e dettagliate osservazioni ricevute nel corso delle consultazioni, è stata primariamente ispirata all'esigenza di tutela degli investitori e alla salvaguardia della competitività e del buon funzionamento del sistema finanziario (art. 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). A tal fine sono state azionate le leve della trasparenza informativa, della semplificazione delle procedure amministrative e della riduzione dei costi per il mercato e per gli investitori.

Ciò è stato possibile nella ferma convinzione che il prospetto informativo debba consentire la disponibilità - a basso costo - delle informazioni necessarie per l'assunzione di consapevoli scelte di investimento da parte del risparmiatore in relazione ai propri obiettivi di investimento e, più in generale, che la trasparenza informativa rappresenti un presupposto fondamentale ed irrinunciabile per perseguire le citate finalità di salvaguardia degli investitori e del sistema finanziario nel suo complesso. Una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche dei prodotti offerti agevola, infatti, la relazione tra investitori e intermediari e consente, al contempo, di meglio definire le rules of game nell'esplicitarsi della competizione nell'offerta dei prodotti stessi, e quindi tra gli attori del sistema di mercato.

Il risultato è rappresentato dai consistenti interventi che hanno interessato il Regolamento Emittenti nelle seguenti parti:

- a) l'articolato (in particolare la Parte II, Titolo I, Capi I e II, e la Parte III, Titolo I, Capo II e Titolo II, Capo IV);
- b) gli allegati 1A, 1B, 1G, 1I e 1H.

L'articolato è stato profondamente rivisitato sia attraverso una migliore organizzazione delle disposizioni, ora ripartite a seconda della tipologia di OICR (italiani aperti, esteri armonizzati, chiusi, esteri non armonizzati), sia attraverso modifiche delle procedure amministrative. Ciò che ha reso necessario introdurre nuove disposizioni (cfr. artt. 23-bis, 24-bis, 24-ter, 27-bis e 28-bis).

Gli allegati sono stati modificati principalmente al fine di prevedere i nuovi schemi di prospetto informativo semplificato e completo richiesti dalla normativa comunitaria (cfr. Allegato 1B, schemi 8, 9 e 19), nonché un apposito schema di modulo di sottoscrizione per gli OICR esteri armonizzati (cfr. Allegato 1H e

Allegato 1B, schema 14) ed appositi schemi di prospetto dei fondi chiusi al fine di considerare la possibilità che per tali prodotti vengano effettuate emissioni di quote successive alla prima e contestuali rimborsi anticipati (cfr. Allegato 1B, schemi 10, 11 e 12).

Nella revisione dell'articolato e degli allegati del Regolamento Emittenti si è tenuto conto delle modifiche che verranno apportate dalla Banca d'Italia alle disposizioni recate dai Provvedimenti 1 luglio 1998, 20 settembre 1999, 24 dicembre 1999 e 31 dicembre 2001, che confluiranno in un unico testo regolamentare (cd. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio).

Particolare attenzione è stata, infine, rivolta alla tempistica riguardante l'entrata in vigore (il giorno successivo la pubblicazione della predetta delibera CONSOB in Gazzetta Ufficiale) e l'obbligatorietà delle nuove disposizioni e dei nuovi schemi (cfr. art. 34). Sono state, pertanto, considerate le guidelines predisposte dal CESR lo scorso Febbraio, al termine di una fase di pubblica consultazione. Tali linee guida, riguardanti le "transitional provisions of the amending UCITS Directives (2001/107/EC and 2001/108/EC)", sono finalizzate ad armonizzare a livello comunitario la tempistica di adeguamento delle normative dei Paesi membri alle citate Direttive.

* * *

[1] L'articolato, gli schemi di prospetto informativo/documento di quotazione degli OICR (Allegato 1B: schemi 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 19) e gli Allegati 1G e 1H del citato Regolamento vengono riportati nelle versioni proposte per la seconda consultazione, con evidenza delle integrazioni (in grassetto) e/o eliminazioni (segno barrato) apportate per effetto delle osservazioni ricevute e delle valutazioni effettuate successivamente alla seconda consultazione. Tali modifiche scaturiscono, non solo dalle osservazioni ricevute e valutate dalla Commissione, ma anche da alcune esigenze di carattere formale ovvero meramente sistematico, nonché dalla necessità di tener conto della regolamentazione della Banca d'Italia di prossima emanazione. Non sono state ricevute osservazioni sugli Allegati 1A e 1I diffusi in prima consultazione.

II) ARTICOLATO ⁽¹⁾

PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO Capo I Disposizioni generali

Art. 3 (Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) [Immutato];

b) [Immutato];

c) <<regolamento della Banca d'Italia>>: il regolamento adottato dalla Banca d'Italia ~~con provvedimento del 1 luglio 1998~~ nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, **nonché nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo Unico**;

d) [Immutato].

* * *

Art. 17 (Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari)

1. [Immutato].

2. [Immutato].

3. [Immutato].

4. [Immutato].

5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 18

(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

a) [Immutato];

b) [Immutato];

c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 4;

d) [Immutato];

e) inserire l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri".

2. [Immutato].

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Capo II

Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 20

(Disposizioni applicabili)

1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 21

(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo relativo alle sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste nell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 22

(Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza)

1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d'Italia.

2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR, ~~italiani ed esteri,~~ rendono disponibili nel ~~proprio~~ sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR ~~nella versione in lingua italiana.~~

5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 7.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Sezione II Quote o azioni di OICR italiani aperti

Art. 23 (Prospetto informativo completo e semplificato)

1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione è costituito dalla:

a) Parte I - Caratteristiche dell'OICR **del/dei fondo/fondi o comparto/comparti** e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o **comparto/comparti** e Turnover di portafoglio;

c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

2. ~~Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.~~ **Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.**

3. ~~Il prospetto informativo completo, nonché il modulo di sottoscrizione, sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'allegato 1B.~~ **Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.**

4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'Allegato 1B.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

Valutazioni CONSOB

Il comma 2 è stato modificato prevedendo che il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.

Tale variazione replica il disposto dell'articolo 29, comma 1, della Direttiva 85/611/CEE, nel testo modificato per effetto delle Direttive 107/2001/CE e 108/2001/CE.

* * *

Art. 23-bis
(Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute ~~nelle Parti I, II e III del~~ **nel** prospetto informativo **completo** pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione **e nel modulo di sottoscrizione** comporta il suo **tempestivo** aggiornamento.
2. L'aggiornamento delle Parti I e II ~~può essere~~ **è** effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:
 - a) di un supplemento da allegare al prospetto ~~informativo~~ nei casi indicati nell'Allegato 1G;
 - b) ~~delle parti del~~ **della parte del** prospetto informativo ~~o del modulo di sottoscrizione~~ modificata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla ~~loro~~ **sua** comunicazione, negli altri casi.
3. La Parte III **e il modulo di sottoscrizione** ~~deve~~ **devono** essere ~~tempestivamente~~ aggiornatai al variare dei ~~dati~~ **delle informazioni** riportate ~~e deve~~ **devono** essere contestualmente inviat*a*i alla Consob con evidenziazione dei ~~dati~~ **delle informazioni** modificate ~~e~~ e della nuova data di validità.
4. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo semplificato e completo conseguente ~~a~~ **Le** modifiche **da apportare al** regolamento di gestione del fondo **o allo statuto dell'OICR**, la cui efficacia ~~è~~ **sarà** sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento ~~della~~ della Banca d'Italia, ~~deve~~ **devono** essere tempestivamente comunicata **comunicata** alla Consob **per l'aggiornamento del prospetto e se comportano l'aggiornamento del la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento può essere effettuato anche** mediante la pubblicazione, di un supplemento ~~provvisorio~~ secondo le modalità e nel termine **di cui alla lettera b) del comma 2**, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. ~~A tal fine può essere utilizzata la comunicazione di cui al regolamento della Banca d'Italia, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle modifiche introdotte con le previsioni preesistenti. Al termine del periodo transitorio di sospensiva, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nel supplemento provvisorio~~ **nella comunicazione ai partecipanti** è pubblicato con data di validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche ~~regolamentari~~ **del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR**.
5. Le ~~p~~ **P** arti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.
6. Sono ~~tempestivamente~~ comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali ~~del fondo~~ **dell'OICR**, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e ~~dei fondi~~ **degli OICR** in misura superiore al venti per cento, **nonché le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato**. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.
8. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.

Osservazioni ricevute

È stato richiesto che la procedura di aggiornamento "automatico" prevista dall' articolo 23-bis, comma 2, lett. a), qualora le società di gestione del risparmio e/o le Sicav lo ritengano opportuno o conveniente, sia espletabile anche mediante la pubblicazione "*dell'intero prospetto informativo aggiornato*".

In merito all'aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche del regolamento di gestione o dello statuto, si è sostenuto che, non essendo tali modifiche direttamente riferite al prospetto, potrebbe essere problematica la comparazione, richiesta dal comma 4, con le previgenti previsioni del prospetto. Pertanto, ferma la necessità di definire un modello *standard* di comunicazione per i partecipanti da utilizzare in alternativa al supplemento, si è suggerito che Banca d'Italia e CONSOB svolgano in contemporanea le rispettive istruttorie collaborando reciprocamente, affinché le SGR/Sicav possano disporre quasi contestualmente sia del regolamento o dello statuto modificato, sia del supplemento di aggiornamento del prospetto.

Ciò permetterebbe - si è argomentato - anche di evitare che, il termine di efficacia delle modifiche regolamentari/statutarie (di solito 90 gg.) incominci a decorrere ancor prima della pubblicazione del supplemento e che il supplemento abbia una data di validità successiva al *dies a quo* della sospensiva.

Più in generale, si è richiesto di coordinare le procedure CONSOB e Banca d'Italia affinché la comunicazione di tutte le modifiche regolamentari/statutarie (anche quelle non soggette a sospensiva) avvenga contestualmente.

Nel particolare caso di modifiche regolamentari/statutarie non sottoposte a sospensiva dell'efficacia e approvate da Banca d'Italia unitamente a modifiche sottoposte a sospensiva, si è suggerito l'utilizzo del solo supplemento di aggiornamento del prospetto, cosicché, decorso il periodo di sospensiva, nel prospetto da pubblicare per intero possano essere inserite indistintamente tutte le modifiche trattate con supplemento.

È stato, infine, proposto di modificare il comma 5, affinché l'aggiornamento annuale dei dati periodici riguardi solo la Parte II e non anche la Parte I (come, ad esempio, per i dati sugli scenari probabilistici dei fondi protetti o garantiti, per la commissione media corrisposta ai collocatori), al fine di ridurre i costi per l'aggiornamento del prospetto informativo.

È stato, inoltre, richiesto di ripristinare nel comma 6 l'onere di comunicare appositamente ai partecipanti le *"caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto informativo"*. Imporre la consegna del prospetto per informare i partecipanti in merito ai nuovi fondi inseriti nello stesso ritarderebbe l'esecuzione degli ordini a svantaggio dell'interesse dei partecipanti ad un tempestivo investimento, potendo anche generare un rilevante contenzioso in caso di perdite o mancato guadagno. Peraltro, un'informativa dettagliata sui nuovi fondi è già assicurata dalla comunicazione ai partecipanti delle variazioni delle Parti I e II del prospetto, da pubblicare annualmente ai sensi del comma 5. In proposito, potrebbe essere definita una comunicazione *standard* che individui *ex ante* le caratteristiche essenziali dei nuovi fondi (allo scopo sarebbero sufficienti le informazioni delle Sezioni B e C della Parte I, nonché i grafici della Parte II).

Sempre con riferimento al comma 6 si è richiesto di esplicitare che gli oneri a carico degli OICR le cui variazioni devono essere comunicate individualmente ai partecipanti sono le sole *"provvisori di gestione e di performance"*. Altrimenti, andrebbero comunicate anche le variazioni superiori al 20% relative a quei costi con peso complessivo irrisorio (ad esempio, lo 0,5% del totale dei costi dell'OICR).

Si è infine proposto di individuare nel comma 7, anche a titolo esemplificativo, il modo di acquisizione del consenso del partecipante, specie con riferimento ai "vecchi" partecipanti.

Valutazioni CONSOB

Con riferimento alla richiesta modificazione del comma 2, lettera a), si ritiene opportuno valutare di volta in volta l'esigenza delle SGR/Sicav di pubblicare l'intero prospetto in luogo del supplemento nei casi indicati nell'Allegato 1G. Pertanto, la richiesta non è accolta.

Meritevole di particolare attenzione è l'osservazione concernente il comma 4 della disposizione in esame, perché mette in luce potenziali dubbi interpretativi delle norme in essa contenute.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la comparabilità delle modifiche recate dalla comunicazione in funzione di supplemento provvisorio rispetto alle informazioni modificate contenute nel prospetto è assicurata privilegiando una redazione focalizzata sull'informazione che varia e non sui paragrafi dei documenti modificati.

Ciò posto, si condivide la preoccupazione di un miglior coordinamento dei procedimenti Banca d'Italia e CONSOB. A tal fine, si è precisato nel comma 4 dell'articolo 23-*bis* che l'aggiornamento del prospetto dovuto a modifiche del regolamento/statuto dell'OICR soggette a sospensiva può essere effettuato (oltre che secondo le procedure del comma 2 del medesimo articolo) con la pubblicazione della comunicazione ai partecipanti (e non più dell'alternativo supplemento) predisposta in base alla regolamentazione della Banca d'Italia; l'invio di tale comunicazione, infatti, segna l'inizio del periodo di sospensiva. Resta inteso, tuttavia, l'assoggettamento di tale documento ad istruttoria CONSOB, che implica il preventivo - rispetto alla predisposizione della versione

definitiva - invio di una bozza di tale comunicazione agli uffici della Commissione e la necessità di redigerlo secondo criteri adeguati.

Non convince la richiesta di utilizzare il supplemento provvisorio nei casi di contestuali modifiche del regolamento/statuto dell'OICR, soggette e non soggette a sospensiva. L'aggiornamento delle parti del prospetto deve essere preferita perché, a differenza dell'aggiornamento mediante supplemento, consente di assicurare agli investitori una migliore rappresentazione delle informazioni del prospetto. Così, laddove vi siano contestuali modifiche non soggette a sospensiva (e non rientranti nei casi dell'Allegato 1G) occorrerà pur sempre esperire la procedura di aggiornamento delle parti del prospetto; la nuova procedura del comma 4 riguarderà il caso di sole modifiche sottoposte a sospensiva.

La richiesta di modificare il comma 5 non può essere accolta perché i dati della Parte I sugli scenari probabilistici dei fondi protetti o garantiti o quelli relativi alla percentuale commissionale in media corrisposta ai collocatori sono da considerarsi come elementi informativi qualificanti l'offerta al pubblico di un fondo comune e non come semplici dati storici da fornirsi unitamente alle informazioni sulle *performance*. Inoltre, il dato medio di remunerazione dei soggetti incaricati del collocamento ha come base di riferimento le rilevazioni contabili dell'anno solare precedente ed è pertanto soggetto ad eventuale aggiornamento solo entro la fine del febbraio successivo; analogamente, la frequenza annuale di aggiornamento riguarda gli scenari probabilistici costruiti con simulazioni basate su ipotesi di dinamiche annuali delle variabili rilevanti. Ad ogni modo, per ridurre i costi di aggiornamento del prospetto, si prevede che il dato sulla quota-parte di commissioni retrocessa ai collocatori sia aggiornato entro il Febbraio dell'anno successivo, ma solo se la relativa rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. (ossia, se il dato in questione pubblicato è, per esempio, pari al 60%, la modifica è richiesta solo se tale percentuale è superiore a 62,5% o inferiore a 57,5%). Tale scelta è tesa a contemperare l'esigenza di informare il pubblico dei risparmiatori circa l'entità media della remunerazione dei collocatori con l'opportunità di minimizzare la frequenza di aggiornamento della Parte I del prospetto informativo, che - si rammenta - già può avvenire con la procedura semplificata prevista dal comma 2, lettera a).

Sono meritevoli di parziale accoglimento le proposte di modificare il comma 6 nella parte riguardante l'informativa da rendere ai partecipanti sui nuovi OICR inseriti nel prospetto informativo già pubblicato.

Al riguardo, va sottolineato in primo luogo che non è possibile definire *ex ante* una comunicazione *standard* a causa delle specificità che possono derivare dal caso concreto. Tuttavia, dovendo le SGR/Sicav utilizzare un *set* informativo tratto dal prospetto, è fondamentale che la comunicazione sia strutturata sulla base del contenuto di tale documento (cfr. sul punto anche il commento alle osservazioni relative ai paragrafi 18 degli schemi 8 e 9).

Quanto alla richiesta di modificazione terminologica riguardante il comma 6, si fa presente che la norma contenuta in tale disposizione si riferisce, tra gli altri, agli "*oneri a carico (...) degli OICR*" e, quindi, alle provvigioni di gestione e *diperformance*, che gravano sul patrimonio dell'OICR e sono pagate per la prestazione del servizio gestorio e per i risultati del medesimo, e che assumono un rilievo notevole se aumentate in misura superiore al 20%. In considerazione di ciò, si ritiene non necessario modificare sul punto il comma 6, perché sufficientemente chiaro.

Con riferimento, infine, alla proposta di modifica riguardante il comma 7 si segnala che il consenso prestato dai "vecchi" partecipanti all'OICR deve essere espresso e preventivo. L'acquisizione dell'assenso del partecipante potrà avvenire anche mediante le stesse tecniche di comunicazione a distanza tramite le quali è previsto che il partecipante possa essere informato delle variazioni del prospetto informativo previste dal comma 6.

* * *

Sezione III

Quote o azioni di OICR esteri armonizzati

Art. 24

(Prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob.

2. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.

Osservazioni ricevute

Le osservazioni ricevute hanno riguardato essenzialmente la figura del soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio in CONSOB del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della sua diffusione tra i soggetti incaricati del collocamento.

Si è, in particolare, richiesto che nella lista indicata in sede di commento alle osservazioni pervenute in prima consultazione (collocatori, società di gestione, *global distributor*, succursale italiana della società di gestione, banca corrispondente) possano essere ricompresi anche soggetti facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza della società di gestione o della Sicav estera.

Valutazioni CONSOB

La proposta, finalizzata a realizzare economie di scala *infra-gruppo*, è da valutare positivamente.

Peraltro, l'elenco riportato nell'ambito del commento alle osservazioni della prima consultazione, da un lato, è esemplificativo, dall'altro non esclude che tra i soggetti indicati possano esservi società del gruppo dell'offerente l'OICR estero armonizzato. Ciò che importa è, infatti, solo l'individuazione di un soggetto incaricato e responsabile nei confronti dell'Autorità di vigilanza per i compiti connessi all'espletamento dell'incarico medesimo.

Pertanto, ferma restando la formulazione della disposizione diffusa in seconda consultazione, si ribadisce la discrezionalità dell'offerente nell'individuazione soggettiva dell'incaricato dell'invio e della predisposizione del modulo di sottoscrizione, oltre che del suo aggiornamento e della sua diffusione tra i soggetti incaricati del collocamento.

* * *

A rt. 24-*bis*
(*Aggiornamento del prospetto informativo*)

1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.

2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'articolo 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.

3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 24-*ter*
(*Obblighi informativi*)

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni ~~dei successivi commi 2 e~~ **del successivo comma 3**. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, **presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia** e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.

4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.

Osservazioni ricevute

È stato proposto di modificare il comma 1 in modo da chiarire che la diffusione in Italia di documenti e informazioni diffusi dall'OICR estero nello Stato di provenienza è a carico degli offerenti.

Si è poi richiesto di modificare il comma 2 al fine di allinearli all'articolo 33, comma 3, della Direttiva 85/611 come modificata dalle Direttive nn. 107 e 108 del 2001, ove è previsto che, in alternativa alla "messa a disposizione del pubblico" dei documenti contabili dell'OICR si provveda alla mera consultabilità degli stessi attraverso "altri mezzi approvati dalle autorità competenti" (come, ad esempio, un supporto duraturo o *Internet*). Al contempo, si richiede, per esigenze di riduzione dei costi, che i soggetti incaricati del collocamento in Italia siano ricompresi tra i soggetti presso cui sono disponibili i documenti contabili dell'OICR solo alternativamente rispetto alla banca corrispondente.

Valutazioni CONSOB

Non è necessario introdurre la precisazione relativa ai soggetti sui quali grava l'obbligo di diffondere nello Stato di provenienza documenti e informazioni (comma 1), atteso che la norma è evidentemente chiara facendo espresso riferimento agli offerenti l'OICR in Italia.

La richiesta riguardante la conformazione del comma 2 dell'articolo 24-ter a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalle Direttive 107/2001/CE e 108/2001/CE è meritevole di considerazione, fermo restando la necessità che i documenti periodici siano disponibili presso i soggetti incaricati del collocamento, oltre che presso la succursale italiana ove costituita. Potrà essere utilizzato Internet per "scaricare" i documenti da stampare e consegnare agli investitori interessati.

* * *

Art. 25 (*Investitori professionali*)

1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 24-ter, comma 3.

Osservazioni ricevute

È stato richiesto di eliminare l'obbligo di pubblicazione del valore della quota/azione per gli OICR offerti in Italia ai soli operatori qualificati, così da superare un'asimmetria normativa rispetto agli OICR italiani e da ridurre i costi a carico degli offerenti ovvero, in caso di Sicav, a carico dei partecipanti.

Si è anche proposto, al contrario, di individuare modalità di pubblicazione differenti rispetto alla pubblicazione sui quotidiani.

Valutazioni CONSOB

L'obbligo previsto dall'articolo 25 per le offerte limitate ad operatori qualificati è in linea con quanto previsto dalla normativa per gli OICR italiani *retail* e dall'articolo 34 della citata Direttiva comunitaria ("*L'o.i.c.v.m. deve rendere pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote*").

La norma contenuta nella citata disposizione si fonda sulla necessità di rendere pubblica un'informazione rilevante anche per gli investitori che acquistano prodotti o servizi differenti dagli OICR (ad es., polizze *unit linked*, fondi pensione, ecc.). Per assicurare l'effettiva possibilità di conoscere il valore della quota/azione è necessaria la pubblicazione su un quotidiano avente adeguata diffusione in Italia, senza ricorrere ad altri mezzi alternativi. Ciò per aumentare - come già evidenziato nelle valutazioni effettuate agli esiti della prima consultazione - il livello di conoscibilità dell'informazione.

* * *

Sezione IV Quote di fondi italiani chiusi

Art. 26 (*Prospetto informativo*)

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente sezione si compone delle seguenti:

- a) Parte I - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione;
- b) Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo.

2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'Allegato 1B.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 27 (*Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del prospetto informativo*)

1. Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto già pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella Parte II e integrando la Parte I con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente intervenute indicate nell'Allegato 1G. La Parte II aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione.

3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all'articolo 11, nonché le ulteriori variazioni eventualmente intervenute.

4. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.

Osservazioni ricevute

Si è proposto di spostare nel comma 1 il rinvio, contenuto nel comma 3, alla procedura di aggiornamento del prospetto prevista dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti. In tal modo, sarebbe più chiaro che la procedura oggetto del rinvio è utilizzabile per tutte le sollecitazioni di quote di fondi chiusi e non solo per quelle che si susseguono a distanza minore di dodici mesi.

Al contempo, si è richiesto di integrare il comma 3 esplicitando che, in caso di sollecitazioni successive ai dodici mesi, il prospetto sia nuovamente pubblicato, al fine di sottolineare la specifica modalità di adempimento dell'obbligo informativo gravante sulla SGR in detta ipotesi.

Valutazioni CONSOB

La procedura semplificata prevista nell'articolo 11 è applicabile a tutte le sollecitazioni di quote di fondi chiusi, a prescindere dal momento in cui sono effettuate. In tal senso dispone proprio l'articolo 27, comma 1 che prevede un rinvio all'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, del Capo I del Regolamento Emittenti e, quindi, anche dell'articolo 11. Tale articolo è senza dubbio compatibile con l'assetto normativo che regola le sollecitazioni di quote di fondi chiusi. Il comma 3, invece, non prevede alcun rinvio all'applicazione dell'articolo 11 (disposizione già considerata nel comma 1), ma si limita a richiamarlo con riferimento ai supplementi di aggiornamento del prospetto già pubblicati.

La specificazione proposta non è necessaria, perché l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo prima dell'inizio della sollecitazione di quote di fondi chiusi è già stabilito dall'articolo 21 in via generale per tutte le sollecitazioni relative a quote di OICR. La norma che prevede l'obbligo di pubblicare la sola Parte II aggiornata (ed eventualmente un supplemento di aggiornamento della Parte I) in occasione di sollecitazioni cd. "infra-annuali" (art. 27, comma 3) è di tipo speciale e derogatoria di quella contenuta nell'articolo 21.

* * *

Art. 27-bis ***(Obblighi informativi)***

1. Gli offerenti quote di fondi chiusi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:

- a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;
- b) gli atti di conferimento dei beni, e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
- d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;
- e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.

2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.

3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.

Osservazioni ricevute

È stato osservato che l'articolo 27-bis deve obbligare gli offerenti di quote di fondi immobiliari a mettere a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito *Internet* e la sede della

banca depositaria, le relazioni di stima riguardanti tutte le operazioni di conferimento, acquisto o vendita dei beni immobiliari, quindi anche quelle non effettuate in "conflitto d'interesse" ai sensi dell'articolo 12-*bis* DM 228/99. Ciò in conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza (art. 37, comma 1, lett. d-*bis* e comma 2, lett. b) e art. 6, comma 1, lett. c), n. 5) e dal Decreto Ministeriale n. 228/99 (art. 3, comma 5-*bis*).

Si suggerisce, pertanto, che anche i beni "immobiliari" oggetto di tali operazioni siano stimati e che la relativa valutazione sia tempestivamente diffusa agli investitori, senza attendere la pubblicazione del rendiconto del fondo.

Valutazioni CONSOB

La richiesta non è accolta. Si rinvia alle valutazioni effettuate in merito alle osservazioni ricevute relativamente ai paragrafi 17 e 18, Sezione E, Parte II degli schemi 11 e 12.

* * *

Sezione V

Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati

Art. 28

(Pubblicazione ed aggiornamento del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23, comma 34. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 23-*bis*.

2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 27.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 28-*bis*

(Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 24-*ter*, 25 e 27-*bis*.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Capo III

Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione

Art. 29
(Disposizioni applicabili)

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2 e 4.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 30
(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 13 dell'Allegato 1B.

2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, **il comma 4**.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 31
(Norme di correttezza e obblighi informativi)

1. [Immutato].

2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 28-*bis*, lettere a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 34
(Disposizioni transitorie)

1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani **armonizzati** in corso al ~~1 gennaio~~ **1 giugno** 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto e **o**, in ogni caso, entro il ~~30 giugno~~ **31 dicembre** 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi **e di quote o azioni di OICR non armonizzati** è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal ~~1 gennaio~~ **1 giugno** 2005.

2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati **muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati** in corso al 1 gennaio 2005, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è ~~pubblicato, unitamente al prospetto completo e semplificato, in occasione del primo aggiornamento della documentazione d'offerta~~ **diffuso unitamente a tali prospetti** e in ogni caso entro il 30 giugno 2005.

3. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice "euro" è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo. **Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.**

4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice "euro" è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo.

Osservazioni ricevute

Si è richiesto di meglio definire la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni tenendo conto delle *transitional provisions* recentemente stabilite in sede CESR.

Ciò perché, in base a tali disposizioni, il termine ultimo per l'adeguamento dei prospetti informativi a quanto previsto dalla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalle Direttive 107/2001/CE e 108/2001/CE, è fissato al 30 settembre 2005 per gli OICR italiani aperti in corso di sollecitazione al 1 gennaio 2005.

Al contempo, si è richiesto di precisare che per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote di fondi chiusi in corso al 1 gennaio 2005 non sussiste alcun obbligo di aggiornamento del prospetto già pubblicato, per tutta la durata della sollecitazione stessa.

Valutazioni CONSOB

La versione dell'articolo 34 diffusa in consultazione prevedeva dei termini meramente indicativi circa l'adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti.

Nel frattempo sono state definite in sede CESR le *"guidelines for supervisors regarding the transitional provisions of the amending UCITS Directives (2001/107/EC and 2001/108/EC)"* (Gennaio 2005), che sono state evidentemente considerate nella formulazione definitiva della disposizione in esame.

Si è, pertanto, provveduto a strutturare l'articolo 34 (*"Disposizioni transitorie"*) in tre commi concernenti rispettivamente:

1. gli OICR italiani armonizzati in corso di sollecitazione al 1 giugno 2005, nonché i fondi chiusi e gli OICR non armonizzati;
2. gli OICR esteri armonizzati muniti di prospetto semplificato e completo;
3. gli OICR esteri armonizzati non ancora muniti di prospetto semplificato e completo.

Nei casi *sub* 1 e 3 si è previsto un regime transitorio di adeguamento alle nuove disposizioni e ai nuovi schemi del Regolamento Emittenti che terminerà il 31 dicembre 2005. Nel caso *sub* 2 si è, invece, previsto che la commercializzazione in Italia dell'OICR avvenga da subito con l'ausilio del prospetto semplificato e completo già pubblicati nel Paese d'origine e che venga diffuso il Modulo di sottoscrizione redatto secondo il nuovo Allegato 1H.

Con riguardo alle sollecitazioni di fondi chiusi e di OICR esteri non armonizzati è stato previsto che un prospetto conforme ad i nuovi schemi debba essere pubblicato a partire dal 1 giugno 2005; è evidente che per le sollecitazioni in corso verrà mantenuto il prospetto già pubblicato, non essendo stata riprodotta una norma specifica come per gli OICR italiani armonizzati.

PARTE III

EMITTENTI

TITOLO I

PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Capo II

Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, *covered warrant* e *certificates*

Art. 59
(*Norme applicabili*)

1. [Immutato].

2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, Sezioni II e V in quanto compatibili.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 60
(*Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati*)

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 10, 11 e 12 contenuti nell'Allegato 1B. Il prospetto di quotazione è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.

2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema **19 indicato** contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero della banca corrispondente **del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.**

3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 14 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente **del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.**

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

TITOLO II

INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo IV

Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa

Art. 102
(*Informazioni su fatti rilevanti*)

1. [Immutato].

2. Le società di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'articolo 27-bis, commi 1 e 3, con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applica l'articolo 84.

3. Gli obblighi previsti dall'articolo 27-bis, commi 1 e 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 103

(Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applica l'articolo ~~84~~ **applicano gli articoli 84 e 87**.

2. ~~I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono società di gestione del risparmio di cui al comma 1, informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote di partecipazioni ai fondi chiusi di pertinenza delle predette società di gestione del risparmio, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati. Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:~~

a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;

b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.

3. ~~Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'articolo 22, comma 4 e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:~~

~~a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;~~

~~b) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.~~

Osservazioni ricevute

Si è richiesto di spostare nell'articolo 87 (quale comma 2) l'obbligo previsto nell'articolo 103, comma 2 di comunicazione delle operazioni individuate nel nuovo Allegato 3F, perché:

- tale obbligo è in capo ai soggetti "capogruppo" del Gruppo di appartenenza delle società di gestione del risparmio che istituisce fondi chiusi quotati e, pertanto, dovrebbe essere inserito nell'ambito delle generali disposizioni in tema di "informativa societaria";

- altrimenti, anche il rinvio all'articolo 84, previsto nel medesimo comma, dovrebbe essere sostituito con un obbligo che, ricalcando il contenuto della disposizione richiamata, sia espressamente riferito alle società di gestione del risparmio.

Al contempo, è stato proposto di specificare nel comma 3, lettera b) che le società di gestione del risparmio devono pubblicare su *Internet* solo i "riferimenti normativi" riguardanti le disposizioni Banca d'Italia sui limiti di investimento e i criteri di valutazione dei fondi chiusi.

Valutazioni CONSOB

In considerazione della prossima attuazione della normativa comunitaria in tema di *market abuse* non si procederà all'introduzione di un nuovo comma 2 della disposizione in commento, come invece proposto nell'ambito della consultazione del 8 novembre 2004.

È accolta la richiesta di indicare su *Internet* i soli "riferimenti normativi" delle disposizioni sui limiti di investimento e sui criteri di valutazione dei fondi chiusi. Al riguardo, si rinvia alla valutazione effettuata per l'identica osservazione ricevuta in merito al paragrafo 18, lettera c), Sezione E, Parte I degli schemi 10, 11 e 12 in Allegato 1B.

* * *

Art. 103-bis (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)

1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di quotazione;

b) **i riferimenti del** le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;

c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.

2. Le informazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero ~~la banca corrispondente~~ **il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia**. Gli stessi soggetti pubblicano ~~nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni~~ **su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale**, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, **con indicazione della relativa data di riferimento**.

3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

a) il prospetto di quotazione;

b) il documento di quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 24-bis, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e ~~la banca corrispondente~~ **il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia**. Gli stessi soggetti pubblicano ~~nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni~~ **su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale**, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, **con indicazione della relativa data di riferimento**.

~~5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87.~~ **5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87.**

Osservazioni ricevute

Non sono pervenute osservazioni.

Considerazioni CONSOB

Per le modifiche concernenti la sostituzione della "banca corrispondente" con il "soggetto incaricato dei pagamenti" si rinvia a quanto riportato con riferimento all'articolo 60, commi 2 e 3.

Il riferimento ai "quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni" è sostituito con quello "quotidiano avente adeguata diffusione nazionale", stante l'eventualità che siano individuate altre fonti di pubblicità (diverse dal quotidiano) tramite le quali diffondere al pubblico il valore delle quote/azioni di un OICR.

Il comma 5 viene ripristinato per le medesime ragioni indicate nelle valutazioni all'articolo 103, comma 2.

* * *

1. Sono di seguito riportati gli articoli nella versione proposta nella fase di seconda consultazione, modificati con le integrazioni (in grassetto) o le eliminazioni (barrato) relative all'esito della valutazione delle osservazioni presentate con riguardo al documento di seconda consultazione diffuso in data 25 ottobre 2004; la dicitura [Immutato] riguarda le disposizioni che, non essendo state oggetto di consultazione, restano immutate. Gli articoli 3 e 60, comma 2, non sottoposti a pubblica consultazione, sono stati ora modificati per tener conto delle ultime variazioni apportate dalla Banca d'Italia alla propria regolamentazione di prossima emissione (lo stesso dicasi per la modifica dell'articolo 23). Con particolare riferimento agli articoli 103, commi 2 e 3, e 103-*bis*, comma 5, sono state valutate anche le osservazioni concernenti le modifiche diffuse con il documento di consultazione datato 8 novembre 2004. Alcune modifiche, infine, sono dovute ad esigenze di carattere sistematico o a correzioni di forma.

III) ALLEGATO 1A – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE

Le modifiche dell'Allegato 1A proposte nella fase di prima consultazione non sono state oggetto di osservazioni e, pertanto, non sono state riproposte nell'ambito della seconda consultazione.

Di seguito si riporta il testo definitivo dell'Allegato 1A, con la precisazione che la Sezione A) resta immutata rispetto alla versione vigente.

* * *

ALLEGATO 1A

Documentazione da allegare alla comunicazione ⁽¹⁾

(omissis)

B) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUOTE OD AZIONI DI OICR E QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI

Alla comunicazione sono allegati:

- a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia dello statuto vigente del soggetto offerente;
- c) (soppressa) ••••;
- d) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;
- d-bis) copia dei documenti previsti ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, lettere a) e b) •••••;
- e) copia del regolamento di gestione del fondo;
- f) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- g) copia dell'eventuale convenzione tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attività di gestione e i soggetti negozianti (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del regolamento n. 11522/98). Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, è richiesto altresì l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con l'intermediario finanziario che ha valutato la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di investimento del fondo •••••. Per le comunicazioni riguardanti fondi pensione aperti, è richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione.

NOTE ALLEGATO 1A:

- (•) Lettera così modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002.
- (••) Lettera soppressa con delibera n. 13616 del 12.6.2002.
- (•••) Lettera così sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001.
- (••••) Lettera soppressa con delibera n. 13605 del 5.6.2002.
- (•••••) Lettera così introdotta/modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005

1. Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subito alcuna modificazione.
2. Il documento citato dovrà essere trasmesso alla Consob non appena disponibile e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.
3. Tale documento è inviato almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini istruttori e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

SCHEMA 8 •

Prospetto informativo di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto^{1,2}

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE», ovvero «Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al sistema ...».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato *«Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote del fondo unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

<<La presente Parte I è valida a decorrere dal³>>

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'eventuale sito, l'indirizzo Internet e l'indirizzo di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Indicare nel caso di fondi garantiti il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviano alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.

Inserire l'avvertenza: <<**La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo**>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo e il codice ISIN.

7. TIPOLOGIA DEL FONDO:

- a) qualifica del fondo⁴ (eventuale). Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente frase: **«Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito»**;
- b) categoria del fondo⁵;
- c) valuta di denominazione;

8. FINALITÀ DEL FONDO:

- d) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari⁶. Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
- e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore⁷;
- f) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo⁸;

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI⁹:

- g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare, se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da Società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
- g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito

credizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo, ~~se rilevante~~;

h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

Nel caso di "fondi con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "fondi a gestione protetta" le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1)¹⁰;

i) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, volatilità) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «**Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale**».

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"). Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98¹¹.

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori¹². Nei casi di adesione al fondo tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che "~~in caso di recesso anticipato mancato completamento dal del Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione sarà potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto~~".

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

12.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori¹³. Nell'ipotesi in cui il fondo investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione ~~applicate~~ applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie ~~anche~~ di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal fondo nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

15. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni al fondo, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, ~~prezzi di riferimento~~ valore unitario della quota) delle modalità di sottoscrizione del fondo rinviano al Regolamento di gestione per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviano per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto par.10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998 tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, e rinviare al Regolamento di gestione del fondo per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi disciplinati dal medesimo Regolamento di gestione. Riferire tale facoltà ai fondi successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia ~~stato consegnato~~ stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta il dal Prospetto semplificato aggiornato. Rinviare al Regolamento di gestione per le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni ed al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni solo qualora il Prospetto Informativo, consegnato in sede di prima sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.

20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del fondo, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti l'informativa relativa redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;
- b) Regolamento di gestione del fondo;
- c) ultimi documenti contabili redatti (Rendiconto Annuale e relazione semestrale, se successiva)¹⁴;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono inoltre disponibili presso la Società di gestione e presso la banca depositaria.

Specificare che la Società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati *sub b) e c)* sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La ~~SGR~~ Società di gestione del risparmio si assume la responsabilità della veridicità e della completezza |
dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL/DEI FONDO/FONDI

Inserire la seguente frase: <<La presente parte II è valida a decorrere dal¹⁵>>.

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari¹⁶. Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: **«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»¹⁷.**

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{18,19}.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del fondo, ~~e la una coerente misura massima rilevata ex-post~~ dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento del fondo ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota a fine periodo²⁰; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio²¹, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri²²:

COSTI e SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno	Anno	Anno
Totale Provvigioni	%	%	%
➤ Provvigioni di gestione	%	%	%
➤ Provvigioni di performance/incentivo (eventuale)	%	%	%
Spese dirette di collocamento²³ (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti²⁴ (eventuale)	%	%	%
Compenso e spese della banca depositaria ²⁵	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	%	%	%
Spese legali e giudiziarie			
Spese di pubblicazione	%	%	%
Spese dirette di collocamento²⁶ (eventuale)	%	%	%
Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare inoltre che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno, ~~nonché sulle provvigioni di gestione trasferite ai collocatori~~, sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV, ~~Paragrafo IV.3).~~

Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita e
- il patrimonio netto medio del fondo.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO.

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio²⁷ espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società di gestione del risparmio.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione del fondo.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e il Regolamento di gestione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensione non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati nel Prospetto Informativo (vedi nota 1) o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE», ovvero «all'offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al Sistema ...».

«Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».

«La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...²⁸».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

2. IL FONDO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul Regolamento di gestione del fondo e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare nel caso di fondo garantito il/i soggetti che sono obbligati alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. -Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6 . LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo (è consentito il rimando ad apposito allegato).

8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla Società di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE

Indicare ~~l'imposizione sul risultato di gestione~~ il regime di tassazione del fondo e descrivere il regime quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento ~~fiscale~~ delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento di gestione del fondo ~~ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia~~, che la SGR, ~~in ordine ai rapporti di gruppo~~, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98 con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinvviare al rendiconto periodico di gestione del fondo per la descrizione per macro categorie delle utilità ricevute in virtù di tali accordi ~~e del relativo valore monetario~~. Precisare che la Società di Gestione si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

NOTE:

- Schema così sostituito con delibera n.14990 del 14.4.2005

¹ Il Prospetto Informativo può essere redatto anche con riguardo a singoli fondi appartenenti ad un "Sistema/Famiglia" disciplinato da un Regolamento di gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralità di prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30 comma 6 del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*). Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di ~~OICR-fondi~~ multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

² Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parte I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

³ In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

⁴ Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto, , ecc.).

⁵ Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

⁶ Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo Azionario Europa.

⁷ L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del fondo, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i fondi liquidità, 5-7 anni per i fondi azionari internazionali, ecc.).

⁸ Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo ~~anche~~ presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti ~~almeno settimanali~~ giornalieri) nel corso degli ultimi

3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4..

⁹ Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi (“principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”). In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del fondo; il termine “prevalente” qualifica gli investimenti superiori in controvalore investimenti compresi tra il 50% e il 70% del patrimonio del fondo; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo investibile in “attività” rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all’orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

¹⁰ Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all’orizzonte temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da Prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari *esemplificata* (cfr. nella seguente Tab. 1) o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli Scenari di rendimento atteso.

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nelle quote di un fondo a gestione protetta	Probabilità dell’evento
Il <u>rendimento atteso è negativo</u> e la protezione del fondo <u>non</u> si realizza.	%
Il <u>rendimento atteso è negativo</u> , ma la protezione del fondo si realizza.	%
Il <u>rendimento atteso è positivo, ma inferiore</u> a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.	%
Il <u>rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.	%
Il <u>rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.	%

¹¹ Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark utilizzato dovrà possedere caratteristiche di capitalizzazione analoghe (c.d. total return benchmark).

¹² La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell’ultimo esercizio della Società di gestione. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

¹³ Cfr. nota 12.

¹⁴ Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche le scritture i documenti contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

¹⁵ In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

¹⁶ I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance del fondo vanno rappresentate insieme al benchmark adottato prima della modifica della politica di investimento e al benchmark adottato dopo tale modifica.

¹⁷ Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è indicativo delle future performance del fondo. **Cfr. ultima parte della nota 16.**

¹⁸ Cfr. nota n. 16.

¹⁹ Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

²⁰ Cfr. nota n.16

²¹ Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione del risparmio possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

²² **In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.**

²³ **Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal fondo.**

²⁴ **Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del fondo acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.**

²⁵ Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto dei singoli OICR della Società di gestione del risparmio. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.

²⁶ **Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal fondo.**

²⁷ In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

²⁸ La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

SCHEMA 9 •

Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano ^{1,2}

COPERTINA

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato *«Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei comparto/fondi e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei comparto/fondi e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle azioni della Sicav unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

<<La presente Parte I è valida a decorrere dal³>>.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, ~~l'eventuale sito~~, l'indirizzo Internet e l'indirizzo di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Indicare nel caso di comparti garantiti il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI COMPARTI DELLA SICAV

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al comparto della Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle azioni della Sicav può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.

Inserire l'avvertenza: <<**La partecipazione al comparto è disciplinata dallo Statuto della Sicav**>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del comparto della Sicav ed il relativo codice ISIN.

7. TIPOLOGIA DEL COMPARTO:

- a) qualifica del comparto⁴ (eventuale). Nel caso di comparti a gestione protetta inserire la seguente frase: «**Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito**»;
- b) categoria del comparto⁵;
- c) valuta di denominazione;

8. FINALITÀ DEL COMPARTO:

- d) finalità del comparto in relazione ai potenziali destinatari⁶. Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
- e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore⁷;
- f) grado di rischio connesso all'investimento nel comparto⁸.

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI⁹:

- g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare, se il comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in azioni di altri comparti istituiti e gestiti dalla SICAV o in quote/azioni di OICR istituiti e/o gestiti da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
- g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito

credizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto, ~~se rilevante~~;

h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del comparto; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del comparto, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.

Nel caso di "comparti con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale di rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "comparti a gestione protetta" le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del comparto nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1)¹⁰;

i) destinazione dei proventi. Per i comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, volatilità) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «**Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del bilancio d'esercizio**».

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*"). Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98¹¹.

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del comparto per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed allo Statuto sociale. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori¹². Nei casi di adesione ad un comparto della Sicav tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che "in caso di ~~recesso anticipato mancato~~ ~~completamento~~ dal del Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione sarà potrà essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto".

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV

12.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori¹³. Nell'ipotesi in cui il comparto investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione ~~applicate~~ applicabili dagli OICR sottostanti.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del comparto della Sicav. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie ~~anche~~ di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al comparto della Sicav, precisandone la misura massima applicabile;

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL COMPARTO DELLA SICAV (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del comparto ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

15. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione della Sicav. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni alla Sicav, sia con riguardo al trattamento fiscale delle azioni del comparto della Sicav in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, ~~prezzi di riferimento~~ valore unitario) delle modalità di sottoscrizione delle azioni della Sicav rinviano allo Statuto sociale della stessa per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviano per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto par.10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998 tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute, e rinviare allo Statuto sociale della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti contenuti nel presente Prospetto Informativo. Riferire tale facoltà ai ~~fondi~~ comparti successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia ~~stato consegnato~~ stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta il dal Prospetto semplificato aggiornato. Descrivere sinteticamente le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni e rinviare al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario delle azioni, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav.

20. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

21. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del comparto, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al comparto oggetto di investimento, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti l'informativa relativa redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

22. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;
- b) Statuto sociale della Sicav;
- c) ultimi documenti contabili redatti (Bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva)¹⁴;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione delle azioni della Sicav (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili della Sicav sono inoltre disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.

Specificare che la Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati *sub b) e c)* sono altresì pubblicati nel sito Internet della Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

«La Sicav *si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Prospetto Informativo semplificato*».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV

Inserire la seguente frase: <<La presente parte II è valida a decorrere dal¹⁵>>

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL COMPARTO DELLA SICAV

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto della Sicav e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari¹⁶. Specificare che i dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: **«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»**¹⁷.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del comparto della Sicav a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{18,19}.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio *ex-ante* del comparto della Sicav, e ~~la una coerente misura massima rilevata ex-post~~ dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento delle azioni ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore delle azioni a fine periodo²⁰; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL COMPARTO DELLA SICAV

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio²¹, fra il totale degli oneri posti a carico del comparto della Sicav ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri²².

COSTI e SPESE A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV	Anno	Anno	Anno
Totale Provvigioni	%	%	%
➤ Provvigioni di gestione	%	%	%
➤ Provvigioni di performance/incentivo (eventuale)	%	%	%
Spese dirette di collocamento²³ (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti²⁴ (eventuale)	%	%	%
Compenso e spese della banca depositaria²⁵	%	%	%
Provvigioni passive a soggetti collocatori			
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del comparto	%	%	%
Spese legali e giudiziarie			
Spese di pubblicazione	%	%	%
Spese dirette di collocamento²⁶ (eventuale)	%	%	%
Altri oneri gravanti sul comparto (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del comparto della Sicav né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare inoltre che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal comparto della Sicav nell'ultimo anno, ~~nonché sulle provvigioni di gestione trasferite ai collocatori~~, sono reperibili nella Nota Integrativa del ~~rendiconto del comparto bilancio d'esercizio~~ (Parte C), Sezione IV, ~~Paragrafo IV.3~~.

Nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra :

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del comparto e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita e
- il patrimonio netto medio del comparto.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV.

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del comparto della Sicav (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio²⁷ espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni del comparto, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del comparto medesimo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Sicav.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Statuto sociale della Sicav.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e lo Statuto sociale della Sicav.

Specificare il comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di azioni del comparto della Sicav ... di diritto italiano armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE».

«Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».

«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...²⁸».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una percentuale del capitale pari o superiore a quella prevista a norma dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. n. 58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SICAV; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società.

2. IL COMPARTO DELLA SICAV

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità della Sicav. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al comparto della Sicav oggetto di illustrazione: l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sullo Statuto sociale della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il comparto, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare nel caso di comparto garantito il/i soggetti che sono obbligati alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6 . LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav (è consentito il rimando ad apposito allegato).

8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso e relativi oneri a carico del comparto della Sicav.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del comparto della Sicav in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di comparti protetti e/o garantiti descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle azioni del comparto;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al comparto della Sicav e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE

Indicare ~~l'imposizione sul risultato di gestione~~ il regime di tassazione della Sicav e descrivere ~~il regime quello~~ il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni alla Sicav, sia al trattamento ~~fiscale~~ delle azioni della Sicav in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nello Statuto sociale della Sicav ~~ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia~~, che la SICAV, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98 con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Sicav accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al bilancio d'esercizio per la descrizione per macro categorie delle utilità ricevute in virtù di tali ~~accordi e del relativo valore monetario~~. Precisare che la Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

NOTE:

• *Schema così sostituito con delibera n.14990 del 14.4.2005*

¹ Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di una Sicav multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

² Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parte I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

³ In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

⁴ Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. comparto indicizzato, etico, garantito, protetto, , ecc.).

⁵ Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

⁶ Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un comparto di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un comparto Azionario Europa.

⁷ L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del comparto, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i comparti liquidità, 5-7 anni per i comparti azionari internazionali, ecc.).

⁸ Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo ~~anche presente la volatilità delle azioni del comparto (scostamento quadratico medio dei rendimenti almeno settimanali giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark, nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4.~~

⁹ Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del comparto; il termine "prevalente" qualifica gli investimenti superiori in controvalore investimenti compresi tra il al 50% e il 70%; del

patrimonio del comparto; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del comparto, posti i limiti definiti nello Statuto sociale della Sicav. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di comparto a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del comparto investibile in “attività” rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all’orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del comparto che si intende immunizzare o il valore di protezione dell’azione contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto).

¹⁰ Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del comparto sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all’orizzonte temporale-obiettivo di investimento del comparto medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da Prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata (cfr. nella seguente Tab. 1) o esclusivamente lo scenario più favorevole (cfr. Scenario V della Tab.1).

Tab. 1. Rappresentazione degli Scenari di rendimento atteso.

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nelle azioni di un comparto a gestione protetta	Probabilità dell’evento
Il <u>rendimento atteso è negativo</u> e la protezione del comparto <u>non</u> si realizza.	%
Il <u>rendimento atteso è negativo</u> , ma la protezione del comparto si realizza.	%
Il <u>rendimento atteso è positivo</u> , ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.	%
Il <u>rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.	%
Il <u>rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.	%

¹¹ Per i comparti a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark utilizzato dovrà possedere caratteristiche di capitalizzazione analoghe (c.d. total return benchmark).

¹² La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell’ultimo esercizio relative al comparto della Sicav. Per i comparti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato.

¹³ Cfr. nota 12.

¹⁴ Evidenziare che, nel caso di due o più comparti illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun comparto hanno diritto di richiedere anche le scritture i documenti contabili relative agli altri comparti offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.

¹⁵ In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell’attività di sollecitazione. In occasione dell’aggiornamento periodico annuale, il termine di validità

coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

¹⁶ I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il comparto sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* di ciascun comparto vanno rappresentate insieme al *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e al *benchmark* adottato dopo tale modifica.

¹⁷ Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del comparto della Sicav per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del comparto. **Cfr. ultima parte della nota 16.**

¹⁸ Cfr. nota n. 16.

¹⁹ Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore delle azioni del comparto della Sicav e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* del comparto riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al comparto medesimo.

²⁰ Cfr. nota n.16

²¹ Per i comparti con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

²² In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

²³ **Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.**

²⁴ **Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del comparto acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.**

²⁵ Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Sicav. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.

²⁶ **Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.**

²⁷ In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

²⁸ La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

IV) SCHEMI 8 E 9 - Prospetti informativi di sollecitazione di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto e di Sicav.¹

PARTE I

Sezione A – Informazioni generali

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

Sezione B – Informazioni sull'investimento

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 9

Un'Associazione degli intermediari ha richiesto di precisare che i limiti "qualitativi" (prevalente, residuale, ecc.) degli investimenti dell'OICR (**nota 8-bis**) sono meramente indicativi, non vincolando il gestore sul piano contrattuale, e di limitarsi a due tipologie di limiti "qualitativi" ("prevalente" e "residuale"), essendo più chiara l'indicazione di limiti "quantitativi".

Un'altra Associazione degli intermediari ha anche proposto di lasciare immutati i limiti "qualitativi" previsti e di introdurre un ulteriore limite ("principale") per investimenti superiori, in controvalore, al 70% dell'attivo dell'OICR e, più in generale, di riferire il grado di rilevanza degli investimenti al "totale attivo" e non al "patrimonio dell'OICR" (ciò per conformarsi alla normativa Banca d'Italia in materia).

Si è poi proposto di non fornire un dato sulla "rilevanza" dell'investimento in quote/azioni di OICR della stessa SGR o di società del gruppo, ma di indicare solo la possibilità di investire in tali strumenti finanziari (**lett. g.1**).

Si è, infine, richiesto di chiarire cosa si intenda per "rilevante" con riferimento all'incidenza dell'utilizzo di derivati sul profilo di rischio dell'OICR (**lett. g.5**) e come si possa misurare tale rilevanza.

VALUTAZIONI CONSOB

Con riferimento alla **nota 8-bis** (ora nota 9) relativa al **paragrafo 9** si fa presente che la riduzione delle indicazioni "qualitative" di rilevanza a due sole non sarebbe sufficiente ad una corretta e trasparente valutazione delle intenzioni gestorie, fermo restando che tali indicazioni devono essere sì conformi alla politica d'investimento predefinita nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR, ma devono anche poter descrivere l'ambito dei mercati di investimento entro il quale il gestore intende muoversi. Il prospetto delinea, infatti, il perimetro

¹ Di seguito al commento alle osservazioni ricevute si riportano gli schemi 8 e 9 nella versione proposta per la seconda consultazione pubblica, con evidenza delle integrazioni e/o eliminazioni (in grassetto e/o con segno barrato) dovute all'esito della consultazione stessa e di ulteriori aggiustamenti meramente redazionali o di sistema.

delle intenzioni del gestore, mentre il regolamento segna il perimetro delle possibilità contrattuali dello stesso.

Pare, in proposito, opportuno precisare che i “limiti qualitativi” vanno parametrati, in termini di rilevanza, al “totale attivo” dell’OICR e non al suo patrimonio netto.

L’informazione circa la “rilevanza” dell’investimento in quote/azioni di OICR della stessa SGR o di società del suo gruppo è essenziale per la trasparenza sulle situazioni di conflitto di interesse e, in generale, per segnalare agli investitori lo spazio delle possibilità di investimento. La richiesta non può di conseguenza essere accolta.

Al fine di evitare incertezze in sede applicativa, si valuta opportuno eliminare dalla lett. g.5) l’inciso “ove rilevante” con riferimento all’incidenza dell’uso di derivati sul profilo di rischio dell’OICR offerto.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 10

Un’Associazione degli intermediari ha richiesto di riformulare la **nota 8-quater** (ora nota 11) relativa al paragrafo 10, affinché la metodologia di calcolo *price index* o *total return index* sia riferita al solo parametro di riferimento, non essendo necessario che il meccanismo della capitalizzazione dei proventi dell’OICR sia riprodotto anche nel *benchmark*. Ciò perché i livelli di rischio degli indici calcolati con l’una o l’altra metodologia sono sostanzialmente equivalenti: nella misura in cui il profilo di rischio dell’OICR non muta rispetto a quello del *benchmark*, non è necessario ricorrere all’adozione di un parametro calcolato con un criterio, piuttosto che con un altro.

Si è, inoltre, proposto di modificare la predetta nota sostituendo l’espressione “fondi ad accumulazione dei proventi” con quella “fondi a capitalizzazione dei proventi” ed eliminando il riferimento alle caratteristiche di capitalizzazione cd. *total return*.

VALUTAZIONI CONSOB

Le osservazioni concernenti il **paragrafo 10** possono essere solo parzialmente accolte.

Dall’adozione di un *benchmark* calcolato come *total return index* piuttosto che *price index* deriva comunque una variazione del profilo di rendimento rispetto al portafoglio dell’OICR e, comunque, vi è sempre un impatto sul profilo di rischio in termini di volatilità nei periodi di “stacco” dei dividendi. Si valuta, quindi, necessario lasciare immutata l’attuale previsione.

La richiesta di sostituire l’espressione “fondi ad accumulazione dei proventi” con quella “fondi a capitalizzazione dei proventi” e di eliminare il riferimento alle caratteristiche di capitalizzazione cd. *total return* ha il merito di precisare la terminologia utilizzata al fine di evitare incertezze in sede di applicazione.

Pertanto, in parziale accoglimento di quanto proposto, è stata modificata la nota 8-quater (ora numerata come nota 11) nel seguente modo: “Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (cd. *total return benchmark*)”.

Sezione C – Informazioni economiche (oneri, agevolazioni, regime fiscale)

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 9

Si è richiesto di sostituire l'espressione "*l'imposizione sul patrimonio*" con "*il regime di tassazione*", in quanto la tassazione degli OICR aperti fa riferimento al risultato della gestione e non al patrimonio e in conformità alla terminologia utilizzata negli altri schemi di prospetto, essendo l'espressione che si propone atta a comprendere regimi fiscali differenti.

Paragrafo 12

Un'Associazione degli intermediari ha ribadito la richiesta di non indicare la quota-parte di commissione di sottoscrizione retrocessa in media ai collocatori (par. 12.1), perché:

- non sarebbe funzionale agli obiettivi di trasparenza e correttezza nell'interesse degli investitori (soprattutto nel caso di offerta fuori sede ove il promotore presta un'attività "consulenziale");
- sarebbe potenzialmente idonea ad ingenerare un livellamento verso l'alto dei corrispettivi retrocessi pur in presenza di oggettive differenti caratteristiche dei servizi offerti.

Un'altra Associazione degli intermediari ha richiesto, al contrario, di precisare che la quota retrocessa è destinata a remunerare i collocatori "*per l'assistenza prestata ai partecipanti e per i costi sostenuti nell'attività di distribuzione*".

Si è inoltre richiesto di modificare il paragrafo 12.2.1., eliminando la parola "massima" con riferimento alla misura delle commissioni di gestione applicate dagli OICR bersaglio e retrocessa all'OICR che in essi investe e suggerendo un rinvio ai dati del TER, tenuto conto che alcuni OICR bersaglio retrocedono l'intera commissione o parte della stessa.

Paragrafo 18

Si è richiesto di ripristinare la formulazione vigente, secondo cui occorre riferire la facoltà di *switch* anche ai fondi inseriti successivamente nel prospetto, ma "*per i quali sia stata effettuata la comunicazione ai partecipanti, di cui all'art. 23-bis, comma 6*".

VALUTAZIONI CONSOB

La proposta relativa al **paragrafo 9** è da valutare positivamente in ragione della motivazione fornita a supporto.

Con riferimento alle osservazioni relative al **paragrafo 12** si rappresenta che, fermo restando quanto esaurientemente commentato all'esito della prima consultazione, si ribadisce in questa sede l'assoluta opportunità che l'indicazione della quota-parte di commissione di sottoscrizione retrocessa in media ai collocatori sia riportata nel prospetto.

Ciò è importante affinché gli investitori conoscano l'esistenza di meccanismi di retrocessione per valutare l'operato delle SGR e delle Sicav e, soprattutto, se la misura media percentuale serva a remunerare attività ulteriori in concreto prestate dai soggetti collocatori percettori.

Non pare opportuno prevedere nel prospetto se la quota retrocessa è o meno destinata a remunerare i collocatori *“per l’assistenza prestata ai partecipanti e per i costi sostenuti nell’attività di distribuzione”*.

Non possono inoltre accogliersi le richieste relative al **paragrafo 12.2.1.**; pertanto, è necessario che venga specificata la misura “massima” delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR bersaglio. Tale soluzione è supportata da un’espressa previsione in tal senso contenuta nella Direttiva 85/611/CEE come modificata dalle Direttive CE nn. 107 e 108 del 2001 (cfr. art. 24, comma 3, 2° capoverso). Si ritiene, invece, non necessaria l’introduzione di un rinvio al TER contenuto nella Parte II del prospetto nel caso in cui li OICR bersaglio retrocedono l’intera commissione o parte della stessa.

La richiesta concernente il **paragrafo 18** può essere accolta a condizione che l’informativa sia data in conformità con il *set* informativo previsto negli schemi di prospetto semplificato 8 e 9. Ad ogni modo, si rinvia alle valutazioni fatte in merito alle osservazioni ricevute con riferimento all’articolo 23-*bis*, comma 6, cui la soluzione prescelta è collegata.

Sezione D – Informazioni sulle modalità di sottoscrizione, rimborso e liquidazione delle quote del fondo

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

Sezione E – Informazioni aggiuntive

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 19

Si è richiesto di precisare che tra le eventuali fonti ove è possibile rilevare il NAV della quota/azione sono comprese solo quelle nelle quali la SGR/Sicav ha richiesto la pubblicazione stessa e che, pertanto, è tenuta a controllare. Ciò perché è diffusa la prassi di pubblicare il NAV anche da parte di soggetti e in luoghi sconosciuti alla SGR/Sicav o comunque non controllabili dalla stessa.

VALUTAZIONI CONSOB

Ferma restando la competenza della Banca d’Italia nell’individuare le “fonti” ove pubblicare il valore della quota o dell’azione degli OICR, si fa presente che le “fonti” ufficiali sono indicate necessariamente nel prospetto informativo che è un documento proprio della SGR e/o della Sicav. Non è, quindi, necessaria la specificazione che si richiede di apportare.

PARTE II

Dati storici di rischio/rendimento dell'OICR

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si è richiesto di precisare che il confronto tra rendimenti dell'OICR e del *benchmark* avvenga solo a partire dal 1° Gennaio 1996.

Inoltre si è proposto di indicare, in luogo della misura massima di rischio *ex post* nell'ultimo anno solare, una *“coerente misura ex post dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno”*; infatti, per talune misure di rischio, il valore massimo rilevato *ex post* in un determinato intervallo di tempo non è un indicatore significativo del livello di rischio effettivamente sopportato.

Si è anche contrariamente suggerito di indicare la misura “media” di rischio, perché l'indicazione della misura massima sarebbe fuorviante in caso di picchi di mercato.

VALUTAZIONI CONSOB

La delimitazione temporale del confronto tra rendimenti dell'OICR e *benchmark* è in passato stata assicurata dall'art. 34, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove si dispone che *“In sede di prima applicazione, nei prospetti relativi a quote o azioni di OICR aperti disciplinati nell'Allegato 1B, ai fini delle comparazioni con il parametro di riferimento, i rendimenti degli OICR sono considerati a decorrere dal 1996”*.

In considerazione del fatto che tale disposizione sarà modificata e soprattutto per esigenze di maggiore chiarezza, la precisazione richiesta viene riprodotta nell'ambito degli schemi 8 e 9 (cfr. nota 16, in precedenza nota 10).

La precisazione relativa alla “coerente” misura *ex post* dell'ammontare di rischio sopportato nell'ultimo anno è appropriata e meritevole di considerazione.

Total Expense Ratio

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato proposto di:

- a) eliminare il rinvio alla Nota Integrativa del rendiconto degli OICR per le ulteriori informazioni sulle commissioni retrocesse ai collocatori, perché tali dati non sarebbero visibili nella contabilità degli OICR transitando solo nella contabilità delle SGR;
- b) precisare che, in caso di investimento in OICR, i costi e le spese relativi a questi ultimi devono essere considerati al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore dell'OICR acquirente (ciò per una corretta rappresentazione di quanto in concreto pagato dall'OICR acquirente) ovvero, in subordine, di prevedere nella tabella del TER una voce con segno algebrico negativo del tipo “Commissioni retrocesse dagli OICR (eventuale)”.

Alcuni hanno suggerito che, in caso di investimento in OICR, sia previsto con una nota che il TER degli OICR sottostanti sia indicato solo se l'investimento è superiore al 10% delle attività, in conformità con quanto previsto nella Parte I del prospetto.

Si è anche richiesto che sia di volta in volta precisato (**nota 14-ter**) se la voce del TER "Compenso e spese della banca depositaria" comprende o meno il compenso per l'attività di calcolo del NAV della quota (art. 38, comma 1, lett. a-bis), TUF).

Si è, infine, proposto di precisare in una nuova **nota 14-quinquies** che le SGR e/o le Sicav si adegueranno al "nuovo TER" solo per l'ultimo anno di operatività degli OICR, conservando per gli anni precedenti la sola indicazione della voce "Totale".

VALUTAZIONI CONSOB

La richiesta eliminazione (cfr. **sub a**) del rinvio alla Nota Integrativa del rendiconto degli OICR per informazioni dettagliate sulle commissioni retrocesse ai collocatori è da condividere alla luce di quanto sarà previsto nella regolamentazione della Banca d'Italia.

È da condividere anche l'osservazione riportata **sub b**); pertanto, è stata introdotta negli schemi 8 e 9 una specificazione circa la necessità di calcolare il dato del TER degli OICR sottostanti al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore dell'OICR acquirente.

È accolta anche la richiesta di prevedere in una nota che, in caso di investimento in OICR, il TER degli OICR sottostanti sia indicato solo se l'investimento è superiore al 10% delle attività, in conformità con quanto previsto nella Parte I del prospetto informativo.

Per esigenze di maggiore chiarezza è accolta la richiesta integrazione della **nota 14-ter**, secondo quanto già evidenziato in prima consultazione nel commento al paragrafo 21.

Non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta precisazione relativa alla **nota 14-quinquies** (ora nota 22).

Turnover di Portafoglio dell'OICR

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si è richiesto di integrare la **nota 14-quater** stabilendo che in sede di seconda applicazione possano essere riportati solo i dati degli ultimi due anni, affinché come previsto per i dati del primo anno sia possibile avviare la storicizzazione di tutti i dati in occasione dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

VALUTAZIONI CONSOB

L'osservazione relativa alla **nota 14-quater** è una sostanziale riproposizione della richiesta, basata sulla necessità di storicizzare i dati, di conformarsi alla previsione della nota in commento dopo la prima applicazione dei nuovi schemi di prospetto 8 e 9.

In considerazione dei tempi e della complessità dell'opera di adeguamento, la richiesta è da valutare positivamente.

PARTE III

Sezione A – Informazioni generali

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafi 2 e 7

È stato richiesto che vengano rappresentate solo le ultime variazioni della politica d'investimento e del gestore, intervenute dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, nonché, per finalità di semplificazione informativa, di limitare le informazioni sui negozianti solo alla denominazione dei principali negozianti di cui si serve la SGR/Sicav.

Paragrafo 9

Si è proposto di spostare nelle Parti II o III l'informativa sugli scenari probabilistici degli OICR cd. protetti, ora contenuta nella Parte I (paragrafo 9, lettera h). Ciò perché le Parti II e III sono aggiornabili in modo più flessibile.

Si è anche richiesto di eliminare dalla nota 8-ter (contenuta nella Parte I) la frase secondo cui *“Con riguardo alle modalità di rappresentazione da prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari (cfr. Tab. 1) o esclusivamente lo scenario più favorevole (Scenario V)”*. Ciò per evitare che la comparazione di tabelle relative ad OICR diversi e gestiti da soggetti differenti possa risultare ingannevole per gli investitori.

Sulla stessa linea si è proposto non solo di eliminare l'indicazione di differenti scenari per differenti ipotesi di andamento dei mercati (si tratta di informazioni aggiuntive poco trasparenti nei confronti degli investitori), ma anche di specificare il significato di *“rischio di posizione che si intende assumere”* e, infine, di precisare che la protezione/garanzia fa riferimento al valore della quota/azione.

VALUTAZIONI CONSOB

Si ritiene che un'indicazione sintetica delle variazioni di politica d'investimento e di gestore sia necessaria, affinché vengano correttamente valutate le ulteriori informazioni “storiche” riportate nella Parte II del prospetto. Ad ogni modo, in considerazione di esigenze di semplificazione, il **paragrafo 2** è stato modificato nel senso che dovranno essere illustrate soltanto le variazioni di politica d'investimento e/o di gestore intervenute negli ultimi due anni.

La richiesta limitazione dell'informazione sui negozianti a quelli “principali” (**paragrafo 7**) è da valutare positivamente, purché si faccia riferimento agli intermediari che negoziano per conto di ciascun OICR offerto almeno il 70% delle operazioni in termini di volume. È possibile riportare un rinvio ad apposito allegato ove sono elencati i “principali” negozianti utilizzati per l'operatività degli OICR.

Le richieste relative al **paragrafo 9** possono essere accolte solo in parte.

In particolare, fermo restando quanto già osservato in merito alle procedure di aggiornamento dei prospetti, si rappresenta che l'indicazione degli scenari probabilistici riportata nella Parte I attiene agli obiettivi d'investimento dichiarati dal gestore dell'OICR e non ad informazioni “storiche”. Il carattere di “semi-rigidità” di tale informazione fa sì che la stessa si può propriamente inquadrare tra le informazioni della Parte I. Ciò senza considerare che, allo

stato attuale, le società di gestione che offrono fondi cd. protetti hanno predisposto un prospetto informativo *ad hoc*, scelta che riduce gli oneri connessi all'aggiornamento.

La finalità della richiamata previsione degli schemi 8 e 9 è di rappresentare una serie di scenari esplicativi del profilo di rischio/rendimento dell'OICR a gestione protetta e non di assicurare che tali scenari siano comparabili con quelli riguardanti OICR, sempre a gestione protetta, ma sui quali operano gestori diversi che possono disporre di modelli e dati differenti. Un investitore consapevole di tali circostanze, risultanti comunque dal prospetto informativo, è in grado di valutare correttamente gli scenari proposti.

Con l'espressione "*rischio di posizione che si intende assumere*" si fa riferimento alla "posizione" che il gestore intende assumere in termini di rischio/rendimento, alla luce degli scenari giudicati probabili in relazione a differenti ipotesi di andamento dei mercati.

È possibile, infine, affermare che la protezione/garanzia si riferisce al NAV della quota/azione dell'OICR offerto.

Sezione E – Conflitti di interesse

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 12

Si è proposto di eliminare il rinvio alla Nota Integrativa del rendiconto degli OICR per l'informazione riguardante il "valore monetario" dei beni e servizi rivenienti da accordi di *soft-commissions* perché:

- la Banca d'Italia non ha previsto che tale informazione sia riportata nello schema di Nota Integrativa del rendiconto degli OICR contenuto nell'emanando Regolamento Unico in materia di risparmio gestito;
- è spesso oggettivamente impossibile valorizzare i beni e servizi retrocessi, che peraltro è difficile possano essere imputati esclusivamente alle singole operazioni compiute per i vari OICR gestiti.

VALUTAZIONI CONSOB

La richiesta è accolta in considerazione delle oggettive difficoltà che riguardano la determinazione del valore monetario dei beni e dei servizi rivenienti da accordi di *soft-commissions* e del fatto che l'informazione *de quo* non è prevista dalla Banca d'Italia nello schema di Nota Integrativa del rendiconto degli OICR.

* * *

SCHEMA 10 •

Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso ^{(1) (2) (3)}

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

<<Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...>>.

Inserire la seguente frase:

<<L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: *<<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, della Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo (e del "Modulo di sottoscrizione")>>.*

Riportare quanto di seguito indicato: *<<Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso>>.*⁽⁴⁾

Inserire la seguente frase: <<Il Regolamento di gestione del fondo è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta>>.

INDICE

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

NOTE:

• Schema così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

³ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11), ~~che devono essere e numerate. In formato tale da riportare il numero di pagina insieme al~~ **Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine che compongono il singolo documento componenti ciascuna di esse** (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc...). Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.

⁴ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: *<<Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione delle quote, che si verifichi tra la data di deposito del presente Prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al Prospetto stesso>>.*

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso ...>>.

<<Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽⁵⁾

<<Il presente Prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... >>.⁽⁶⁾

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. Soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; (c) soggetti che procedono al collocamento;) d) società di revisione; [e) *sponsor*; f) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. Il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- b) se il fondo intende assumere prestiti per effettuare i rimborsi anticipati e in quale misura.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo mobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

⁵ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: <<L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo/i indicato/i nella Parte II>>.

⁶ Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote dovrà essere riportata la seguente frase: <<La Parte I del presente Prospetto è stata depositata presso la Consob in data ...>>.

Rinviare al paragrafo_5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: <<**La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione**>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. *Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento*

Descrivere la politica d'investimento del fondo mobiliare riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) tipologia di beni oggetto di investimento (strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, etc.);
- d) obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:
 - l'eventuale concentrazione degli investimenti in particolari aree geografiche e le rispettive percentuali;
 - l'eventuale concentrazione degli investimenti in alcuni settori industriali e le rispettive percentuali;
 - le modalità di acquisizione (*management buy in, management buy out, etc.*) delle partecipazioni in società non quotate;
 - le caratteristiche delle società *target* (società consolidate, società in fase di *start up*, società in temporanea crisi di liquidità, etc.);
 - il periodo di detenzione attesa delle partecipazioni prima della dismissione;
 - la politica e gli strumenti di intervento nella *governance* delle società *target* (acquisizione del controllo, partecipazione a patti di sindacato);
 - le modalità di dismissione (*Initial Public Offering, vendita a controparti istituzionali*).
- e) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo mobiliare chiuso, ~~nonché~~ **ed indicare in sintesi** i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: <<**Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale**>>.

6. *Valore complessivo del patrimonio del fondo*

Specificare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono indicati nella nota integrativa del rendiconto del fondo Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate in ordine alle attività non quotate del fondo.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. *Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo* ⁽⁷⁾

7.1 *Oneri a carico del sottoscrittore*

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore e il meccanismo di computo degli stessi.

⁷ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

7.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riferimento alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁸, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata.

Indicare, *ove possibile*, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri per consulenza da parte di *advisor*).

8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

9. Regime fiscale

Indicare in sintesi ~~l'imposizione sul patrimonio~~ **il regime di tassazione** del fondo.

Indicare in sintesi il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

10. Partecipazione al fondo

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

11. Modalità di sottoscrizione delle quote

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

⁸ Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

12. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

14. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/**altre fonti** su i quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

16. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob. Precisare che la SGR è obbligata a trasmettere alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa un apposito comunicato relativo ai prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

Rinviare al par. 3 della Parte II del presente Prospetto per le informazioni specifiche sulla quotazione.

17. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti, anche per estratto, le informazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni **e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.**

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, **ove non dematerializzate**, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

18. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta ~~a chiunque sia interessato~~ **agli investitori interessati**, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) Regolamento di gestione del fondo;

b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva);

~~e) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione del fondo.~~

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima **come previsto** indicate nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

20. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, altri di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

21. Deleghe di gestione (eventuale)

Indicare, con riferimento al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

(22. Soggetti che procedono al collocamento

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.)

23. Banca depositaria

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

24. Società incaricata della revisione

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione, forma giuridica e sede legale; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

[25. *Specialist*

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

26. Sponsor

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

27. Altri soggetti (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo svolto.

28. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi gruppi di appartenenza.

Precisare che il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Specificare, inoltre, che il patrimonio del fondo non può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

<<La **SGR Società di gestione del risparmio** si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo>>.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE⁹
(generalità e firma autografa)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

⁹ Nel caso di quotazione dovranno altresì essere riportate le generalità e la firma autografa del Presidente del collegio sindacale.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<< Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...>>.

<<Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽¹⁰⁾

<<La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...>>.⁽¹¹⁾

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il pagamento relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;

b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;

c) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni di quote successive precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

¹⁰ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

¹¹ Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono emissioni di quote successive a distanza inferiore ai dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto. Nei restanti casi, la data di deposito della Parte II sarà quella di deposito del Prospetto riportata nella Parte I.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. *Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali* ⁽¹²⁾

Indicare, relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, gli obiettivi di investimento con riferimento ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo ai settori di attività, alle aree geografiche ed alla tipologia delle imprese in cui sono stati o saranno effettuati gli investimenti medesimi.

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione. Inserire indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione grafica, riguardanti la composizione del patrimonio del fondo.

Relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, fornire, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se più recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo: utile netto per azione, *cash-flow* per azione, patrimonio netto contabile per azione. Fornire inoltre, relativamente agli investimenti significativi in altri strumenti finanziari, un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento finanziario, la quantità e la relativa valorizzazione.

Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significatività di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) operazioni di investimento e disinvestimento e assunzione di prestiti;
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un Prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Sintetica Evidenziazione e commento **breve** dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale delle società in cui investe il fondo, all'ambito geografico, settore industriale, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc...).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

5. *Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione agli investimenti effettuati con specifico riferimento a:

¹² Se il Prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto evidenziare e commentare **brevemente** i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra società *target*, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o società comunque ad essa collegate, dall'altro;
- soggetti che esercitano, anche indirettamente, il controllo sulle società-*target*;
- quote del fondo detenute dalle società-*target*, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni;
- investimenti effettuati con fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- investimenti effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- investimenti effettuati in società legate da rapporti di partecipazione o d'affari all'*advisor* che ha segnalato al fondo l'operazione.

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione alle operazioni di disinvestimento rilevanti, non realizzate su mercati regolamentati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra cessionari ⁽¹³⁾, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, dall'altro;
- quote del fondo detenute dai cessionari;
- decisioni contestuali di disinvestimento assunte dagli altri soggetti partecipanti al capitale della società-*target*.

Indicare gli specifici strumenti di *monitoring* e di intervento nella *governance* (ivi compresi gli eventuali patti di sindacato) delle società-*target*.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

7. Dati storici sull'andamento del fondo

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti l'ultima eventuale riapertura delle sottoscrizioni.⁽¹⁴⁾ Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari.⁽¹⁵⁾

¹³ Persone fisiche o giuridiche.

¹⁴ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹⁵ Cfr. nota precedente. **Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.**

Inserire la seguente avvertenza: **<<I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate in base ai criteri di valutazione stabiliti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo>>**.

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).⁽⁴⁶⁾

8. Costi del fondo

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

APPENDICI

[Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre.

Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio.]

⁴⁶ Le informazioni sui prezzi di mercato delle quote sono eventuali.

SCHEMA 11 •

Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso ^{(1) (2) (3)}

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

<<Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...>>.

Inserire la seguente frase:

<<L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: *<<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" { = Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione}, della Parte II { = Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo} (e del "Modulo di sottoscrizione")>>.*

Riportare quanto di seguito indicato: *<<Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso>>.*⁽⁴⁾

Inserire la seguente frase: <<Il Regolamento di gestione del fondo è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta>>.

INDICE

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...>>.

• Schema così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

³ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11), ~~che devono essere e numerate. In formato tale da riportare il numero di pagina insieme al~~ **Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine che compongono il singolo documento componenti ciascuna di esse** (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc...). Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.

⁴ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: *<<Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione delle quote, che si verifichi tra la data di deposito del presente Prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al Prospetto stesso>>.*

<<Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽⁵⁾

<<Il presente prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... >>.⁽⁶⁾

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. Soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; (c) soggetti che procedono al collocamento;) d) società di revisione; e) esperti indipendenti; (f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi;) [h) sponsor; i) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinvia al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
- b) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
- d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis) del D.M. 228/99; in tal caso, rinviare al par. 30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

⁵ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: <<L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo/i indicato/i nella Parte II>>.

⁶ Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: <<La Parte I del presente Prospetto è stata depositata presso la Consob in data ...>>.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

4. *Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Rinviare al paragrafo 6 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: **<<La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione>>**.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. *Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento*

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare⁽⁷⁾ riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);
- d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
 - 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 - 2) specifici fattori di rischio (ad esempio, in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, al *rating* degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc...);
 - 3) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;
- e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;⁽⁸⁾
- f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso, nonché **ed indicare in sintesi** i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: **<<Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale>>**.

6. *Valore complessivo del patrimonio del fondo*

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

(Specificare che i beni conferiti al fondo vengono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la

⁷ Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

⁸ Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in *outsourcing*.

compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo;) precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. *Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo* ⁽⁹⁾

7.1 *Oneri a carico del sottoscrittore*

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

7.2 *Oneri a carico del fondo*

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁽¹⁰⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 26.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

8. *Agevolazioni finanziarie* (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

9. *Regime fiscale*

Indicare in sintesi ~~l'imposizione sul patrimonio~~ **il regime di tassazione** del fondo.

Indicare in sintesi il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

(Indicare in sintesi il trattamento fiscale dei conferimenti di beni ai fini delle imposte dirette e indirette.)

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

10. *Partecipazione al fondo*

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al d.lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

11. *Modalità di sottoscrizione delle quote*

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

⁹ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

¹⁰ Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento/conferimento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

12. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte) anche in coincidenza delle emissioni successive. Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

14. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/**altre fonti** sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

16. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente prospetto.

17. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), d.m. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni **e l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.**

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, **ove non dematerializzate**, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

18. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato **agli investitori interessati**, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva);
- e) ~~disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione del fondo.~~

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima **come previsto** ~~indicate~~ nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

20. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

21. Deleghe di gestione (eventuale)

Indicare del soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro

dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attente alle scelte effettive di investimento.

22. Soggetti che procedono al collocamento

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

23. Banca depositaria

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

24. Società incaricata della revisione

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e la forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

25. Esperti indipendenti (eventuale)

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

26. Intermediario Finanziario (eventuale)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

[27. Specialist

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

28. Sponsor

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

29. Altri soggetti (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo svolto.

30. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

Ove il regolamento del fondo preveda la possibilità di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione, indicare le cautele da osservare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, del D.M. n. 228/99. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

<<La **SGR Società di gestione del risparmio** si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo>>.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ⁽¹¹⁾
(generalità e firma autografa)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...>>.

<<Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o sulla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽¹²⁾

<<La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...>>.⁽¹³⁾

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

¹¹ Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

¹² Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

¹³ La data di deposito non coinciderà con quella riportata nella Parte I in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
- d) ammontare (in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo), forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock in* previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali ⁽¹⁴⁾

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate:

- a) la data di costruzione;
 - b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
 - c) lo stato giuridico ed urbanistico, **con particolare riferimento alla conformità agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilità**;
 - d) l'ubicazione;
 - e) la superficie o, se più significativa, la volumetria;
 - f) la destinazione d'uso degli immobili;
 - g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;
- e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari:
- a h)** la denominazione e la sede sociale della società partecipata;

¹⁴ Se il Prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del mercato immobiliare in cui opererà il fondo ed evidenziare e commentare **brevemente** i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

- ↳ i) il settore di attività;
- ↳ j) la frazione di capitale detenuta;
- ↳ k) il capitale sottoscritto;
- ↳ l) l'assetto proprietario;
- ↳ m) le riserve;
- ↳ n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
- ↳ o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
- ↳ p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
- ↳ q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
- ↳ r) il valore contabile degli immobili;
- ↳ s) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto; relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:
- ↳ t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
- ↳ u) il capitale sociale;
- ↳ v) l'assetto proprietario;
- ↳ w) risultati economici dell'ultimo esercizio;
- ↳ y) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente;
- ↳ z) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:

- ↳ 1) tasso di occupazione degli immobili;
- ↳ 2) importo dei canoni su base annuale;
- ↳ 3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;
- ↳ 4) qualità dei soggetti locatari;
- ↳ 5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;

6) se l'immobile è stato in precedenza sfitto e per quanto tempo lo è stato (ove disponibili).

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accesi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti;

b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc...).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrari che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare **brevemente** i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

- a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
- b) data e modalità dell'operazione;
- c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
- d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

7. Dati storici sull'andamento del fondo

Riportare la denominazione del fondo.

¹⁵ In caso di esistenza di diverse classi di quote, le informazioni sui dati storici e costi sostenuti dovranno essere riferite a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni ⁽¹⁵⁾. Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari ⁽¹⁶⁾.

Inserire la seguente avvertenza: **<<I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo>>**.

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

8. Costi del fondo

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

[APPENDICI

Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, Relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre

Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio]

¹⁶ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹⁵ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹⁷ I rendimenti devono essere calcolati in base al NAV e utilizzando criteri idonei al fine di considerare i proventi distribuiti. I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare, con adeguata evidenza, che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹⁸ Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

¹⁶ Cfr. nota precedente. Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

¹⁹ Le informazioni sui prezzi di mercato delle quote sono eventuali.

²⁰ Le appendici indicate dovranno essere allegate al Prospetto esclusivamente in sede di quotazione (o di sollecitazione e contestuale quotazione). Nelle altre ipotesi di sola sollecitazione detta allegazione non dovrà essere effettuata.

SCHEMA 12 •

Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso istituiti con apporto di beni^{(1) (2) (3)}

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

<<Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...>>.

Inserire la seguente frase:

<<L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: *<<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione, della Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo e del "Modulo di adesione">>.*

Riportare quanto di seguito indicato: *<<Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso>>.*⁽⁴⁾

Inserire la seguente frase: <<Il Regolamento di gestione del fondo è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta>>.

INDICE

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...>>.

<<Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione>>.

• Schema così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero «non armonizzati», di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta. Nell'ipotesi in cui si verifichino le circostanze di cui all'articolo 14-bis, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della Legge n. 86/94, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Prospetto subirà gli opportuni adattamenti.

³ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11), ~~che devono essere e numerate in formato tale da riportare il numero di pagina insieme al~~ **Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il** numero totale delle pagine ~~che compongono il singolo documento~~ **componenti ciascuna di esse** (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc...). Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.

⁴ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: *<<Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione delle quote, che si verifichi tra la data di deposito del presente Prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al Prospetto stesso>>.*

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽⁵⁾

<<Il presente Prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... >>.⁽⁶⁾

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. Soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR e, se diverso, offerente; b) banca depositaria; c) soggetti che procedono al collocamento; d) società di revisione; e) esperti indipendenti; (f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi; [h) *sponsor*; i) *specialista*].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso istituito con apporto di beni. Effettuare un rinvio alle specifiche disposizioni normative in materia.

[Fornire in sintesi informazioni generali sulla quotazione].

Indicare la denominazione, la data di istituzione, la data dell'apporto, la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinviare al par. 1 della Parte II per informazioni sull'ammontare del fondo e dell'apporto, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle eventuali emissioni successive/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- b) se il Regolamento del fondo prevede la possibilità di effettuare sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
- c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
- d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/98, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-*bis*) del medesimo decreto; in tal caso, rinviare al par. 31 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate⁽⁷⁾ e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del Regolamento di gestione del fondo da parte della Banca d'Italia.

⁵ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: <<L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo indicato nella Parte II>>.

⁶ Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un Prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale Prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I dovrà essere riportata la seguente frase: <<La Parte I del presente Prospetto è stata depositata presso la Consob in data ...>>.

⁷ Tale rinvio non deve essere effettuato nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

4. *Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso costituito con apporto di beni, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Rinviare al paragrafo 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: <<**La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo ~~che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione~~**>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. *Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento*

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare⁽⁸⁾ riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);
- d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
 - 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 - 2) specifici fattori di rischio (ad es., in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, al *rating* degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc...);
 - 3) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;
- e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;⁽⁹⁾
- f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa concernente i limiti e i divieti **posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso ed indicare in sintesi i limiti e i divieti** assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: <<**Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale**>>.

6. *Valore complessivo del patrimonio del fondo*

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella nota integrativa del rendiconto del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

Specificare che i beni conferiti al fondo sono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo; precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

⁸ Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

⁹ Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in *outsourcing*.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. *Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo*⁽¹⁰⁾

7.1 *Oneri a carico del sottoscrittore*

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

7.2 *Oneri a carico del fondo*

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e/o quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁽¹¹⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 27.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

8. *Agevolazioni finanziarie* (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

9. *Regime fiscale*

Indicare in sintesi ~~l'imposizione sul patrimonio~~ **il regime di tassazione** del fondo.

Indicare in sintesi il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

Riportare in sintesi il regime fiscale degli apporti ai fini delle imposte dirette e indirette.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

10. *Partecipazione al fondo*

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

11. *Modalità di acquisto delle quote*

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di acquisto delle quote del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote acquistate dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le relative modalità. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

¹⁰ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

¹¹ Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

Nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-*bis* della Legge n. 86/1994, indicare le forme di garanzia che la SGR ha stabilito di richiedere agli interessati all'acquisto delle quote offerte per il buon esito dell'impegno assunto.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura della sottoscrizione relativa alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

12. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

14. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il Regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali vengono rese noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II del Prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/**altre fonti** sui quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

16. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.⁽¹²⁾

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-*bis*, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente Prospetto.

17. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, lett. c), d.m. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e **l'ulteriore documentazione che in base al Regolamento di gestione deve essere resa pubblica e disponibile.**

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del Regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, **ove non dematerializzate**, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

18. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato **agli investitori interessati**, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva);
- e) ~~disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione del fondo.~~

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

¹² Tale informazione va riportata nel caso di sollecitazione finalizzata alla quotazione del fondo.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima **come previsto** ~~indicate~~ nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

20. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

21. Deleghe di gestione (eventuale)

Indicare con riguardo al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

22. Offerente (eventuale)

Indicare, con riferimento al soggetto offerente, se diverso dalla società di gestione del risparmio, le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; il capitale sociale, i soggetti che possiedono partecipazioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale e le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo; gli organi sociali; il luogo di consultazione dei documenti contabili.

23. Soggetti che procedono al collocamento⁽¹³⁾

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

¹³ Tale paragrafo potrà subire i necessari adattamenti nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione.

24. Banca depositaria

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

25. Società incaricata della revisione

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

26. Esperti indipendenti

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

27. Intermediario Finanziario (eventuale)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

[28. Specialist

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal Regolamento del mercato di quotazione.

29. Sponsor

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal Regolamento del mercato di quotazione.]

30. Altri soggetti (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo svolto.

31. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

Indicare la possibilità, prevista dal Regolamento di gestione, di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione. Nel caso di fondi costituiti con apporto di beni ai sensi dell'art. 12-*bis*, del D.M. n. 228/99, indicare le cautele previste nel comma 4 di tale disposizione che devono essere osservate. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ⁽¹⁴⁾

<<La Società di gestione del risparmio si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo>>.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ⁽¹⁵⁾

(generalità e firma autografa)

¹⁴ La dichiarazione di responsabilità deve essere resa anche dall'offerente, se diverso dalla SGR.

¹⁵ Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

MODULO DI ADESIONE

Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Nel modulo di adesione, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del Prospetto informativo, nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...>>.

*<<Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o **sulla** quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo>>.*

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente Prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽¹⁶⁾

<<La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...>>.⁽¹⁷⁾

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE] ED EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo e dell'apporto, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
- d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

¹⁶ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

¹⁷ La data di deposito non coinciderà con quella riportata nella Parte I in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo Prospetto di sollecitazione e/o quotazione.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock in* previsto dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/99.⁽¹⁸⁾

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali

Indicare la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno dei soggetti apportanti i beni distinguendo tra apporti in natura e conferimenti di liquidità.

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare⁽¹⁹⁾ che comprenda, relativamente ai singoli beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate:

- a) la data di costruzione;
- b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale;
- c) lo stato giuridico ed urbanistico, **con particolare riferimento alla conformità agli atti abilitativi, ai dati catastali e all'agibilità**;
- d) l'ubicazione;
- e) la superficie o, se più significativa, la volumetria;
- f) la destinazione d'uso degli immobili;
- g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni;
e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari:
- a h) la denominazione e la sede sociale della società partecipata;
- b i) il settore di attività;
- e j) la frazione di capitale detenuta;
- e k) il capitale sottoscritto;
- e l) l'assetto proprietario;
- f m) le riserve;
- g n) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
- h o) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
- i p) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
- j q) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
- k r) il valore contabile degli immobili;

¹⁸ Tale indicazione non è richiesta nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

¹⁹ Ove non siano stati ancora pubblicati la relazione semestrale o il rendiconto annuale, la descrizione del patrimonio immobiliare del fondo deve essere fornita mediante schede tecniche.

† s) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto;

relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare:

a t) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;

b u) il capitale sociale;

e v) l'assetto proprietario;

d w) risultati economici dell'ultimo esercizio;

e x) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente;

f y) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a:

a 1) tasso di occupazione degli immobili;

b 2) importo dei canoni su base annuale;

e 3) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente;

d 4) qualità dei soggetti locatari;

e 5) tipologie e scadenze dei contratti di locazione;

6) se l'immobile è stato in precedenza sfitto e per quanto tempo lo è stato (ove disponibili).

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto del fondo, inserire un rinvio anche a tale documentazione, riportata in appendice al Prospetto, per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività). Indicare la stima dell'importo di competenza di ciascun esercizio dei pagamenti per capitale ed interessi per l'estinzione del finanziamento.

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

a) operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti,

b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un Prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.⁽²⁰⁾

Con riferimento ai fondi a prevalente apporto pubblico indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove è disponibile il Prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-bis, comma 2, della Legge n. 86/1994.

²⁰ Tali informazioni devono essere riportate solo nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis, Legge n. 86/1994.

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad es., rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc...).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare **brevemente** i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

5. *Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

- a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
- b) data e modalità dell'operazione;
- c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
- d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99⁽²¹⁾.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

6. *Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo*

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)⁽²²⁾

7. *Dati storici sull'andamento del fondo*

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni.⁽²³⁾ Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari.⁽²⁴⁾

²¹ Le indicazioni sub d) ed e) non devono essere riportate nel caso di fondi di cui all'art. 14-*bis*, Legge n. 86/1994.

²² In caso di esistenza di diverse classi di quote, le informazioni sui dati storici e costi sostenuti dovranno essere riferite a ciascuna classe.

²³ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

²⁴ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

Inserire la seguente avvertenza: <<**I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo**>>.

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).

8. Costi del fondo ⁽²⁵⁾

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

[APPENDICI

Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre ⁽²⁶⁾

Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale/relazione semestrale gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio]

²⁵ I rendimenti devono essere calcolati in base al NAV e utilizzando criteri idonei al fine di considerare i proventi distribuiti. I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare, con adeguata evidenza, che sono al lordo degli oneri fiscali.

²⁴ Cfr. nota precedente. **Il Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.**

²⁶ Cfr. nota precedente.

²⁷ ~~Le informazioni sui prezzi di mercato delle quote sono eventuali.~~

²⁵ ~~Tale paragrafo potrà essere predisposto in occasione della prima sollecitazione di quote del fondo e delle eventuali successive offerte, nonché nel caso di successiva quotazione del fondo.~~

²⁶ **Qualora non sia stato redatto e pubblicato alcun documento contabile, andrà inserita una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa almeno ad un semestre pro-forma, alla quale sarà allegata la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione della medesima ricostruzione, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.**

²⁸ Tale paragrafo potrà essere predisposto in occasione della prima sollecitazione di quote del fondo e delle eventuali successive offerte, nonché nel caso di successiva quotazione del fondo.

V) SCHEMI 10, 11 E 12 - Prospetti informativi di sollecitazione e/o quotazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso, immobiliare di tipo chiuso e immobiliare ad apporto di beni.¹

PARTE I

Sezione A – Informazioni generali

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

Sezione B – Informazioni sull’investimento

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 5

Un Istituto di valutatori di beni immobili ha richiesto di indicare “*il rischio immobiliare (cd. Rating immobiliare) ... per tutti i fondi immobiliari retail*”, come già avviene per i fondi immobiliari riservati ad investitori istituzionali. Ciò perché “*l’indicazione di specifici fattori di rischio è poca cosa rispetto ad una valutazione del rischio immobiliare (rating immobiliare) secondo i criteri e la metodologia approvate a livello europeo da TEGoVA (o di altro sistema di valutazione del rating)*”.

VALUTAZIONI CONSOB

La richiesta relativa al **paragrafo 5** degli schemi 11 e 12 concerne l’illustrazione del profilo di rischio/rendimento di ciascun bene immobile in cui investono i fondi immobiliari. A tal fine, si propone di utilizzare un sistema di *rating* che misura, per ciascun immobile, gli scostamenti rispetto a *standard* calcolati mediante determinati criteri e metodologie di valutazione adottate a livello internazionale da alcune istituzioni di valutatori immobiliari.

La richiesta non può essere accolta perché tale “*rating immobiliare*”:

- a) è un’informazione che andrebbe inserita *ex post* nei prospetti, una volta che l’investimento è stato effettuato, e non *ex ante* nell’ambito degli obiettivi che il gestore del fondo immobiliare (salvo che per i fondi ad apporto) si propone di raggiungere;
- b) è un’informazione costruita in base a procedure e metodologie di valutazione che potrebbero vincolare fortemente l’attività di valutazione dei rischi di investimento effettuata *ex ante* dalle società di gestione e potrebbero sovrapporsi alle procedure e metodologie allo stato utilizzate dagli esperti indipendenti per la valutazione dei beni dei fondi immobiliari.
- c) Il sistema di calcolo non costituisce allo stato attuale uno *standard* comunemente utilizzato.

¹ Di seguito al commento alle osservazioni ricevute si riportano gli schemi 10, 11 e 12 nella versione proposta per la seconda consultazione pubblica, con evidenza delle integrazioni e/o eliminazioni (in grassetto e/o con segno barrato) dovute all’esito della consultazione stessa e di ulteriori aggiustamenti meramente redazionali o di sistema.

Sezione C – Informazioni economiche (oneri, agevolazioni, regime fiscale)

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 9

Si è richiesto di sostituire l'espressione "*l'imposizione sul patrimonio*" con quella "*il regime di tassazione*", perché la tassazione della tipologia dei fondi chiusi fa riferimento al risultato della gestione e non al patrimonio e in conformità alla terminologia utilizzata negli altri schemi di prospetto informativo (8 e 9), essendo l'espressione che si propone atta a comprendere regimi fiscali differenti.

VALUTAZIONI CONSOB

La proposta è da valutare positivamente in ragione della motivazione fornita a supporto.

Sezione D – Informazioni sulle modalità di sottoscrizione, rimborso e liquidazione delle quote del fondo

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

Sezione E – Informazioni aggiuntive

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 17

Con particolare riferimento agli schemi 11 e 12 (prospetti dei fondi immobiliari), un Istituto di valutatori immobiliari ha richiesto di precisare nel **1° capoverso** che l'espressione "*anche per estratto*" si riferisce anche alle relazioni di stima dei "beni immobiliari" oggetto di operazioni in "conflitto d'interesse" ex art. 12-*bis*, comma 4, DM 228/99. Ciò affinché sia chiaro che l'obbligo di messa a disposizione di tali documenti sia "alternativo", ossia che le SGR hanno la facoltà di scegliere se mettere a disposizione la versione integrale di tali relazioni ovvero il solo estratto della medesima, in conformità a quanto richiesto dall'art. 3, comma 5-*bis*, D.M. 228/99 e dal Provvedimento B.I. 1.7.1998, come modificato dal Provvedimento B.I. 27.8.2003 (cfr. ora il Regolamento unico Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio).

Alcuni hanno, viceversa, richiesto che le citate norme vengano interpretate nel senso di imporre l'obbligo di messa a disposizione delle relazioni di stima sia nella versione integrale, sia in estratto e ciò con riferimento a tutte le relazioni di stima, non solo a quelle riguardanti beni immobiliari oggetto delle operazioni effettuabili in "conflitto d'interesse" in base al citato art. 12-*bis*, comma 4, DM 228/99.

In considerazione del fatto che le quote dei fondi chiusi quotati sono gestite in regime di dematerializzazione, si è anche richiesto di considerare le possibili peculiarità derivanti dall'applicazione a tali fondi dell'obbligo di cui all'art. 62, comma 4, lett. b), del Regolamento CONSOB n. 11522/98 (cd. Regolamento Intermediari), richiamato dal **3° capoverso** del paragrafo in commento.

Paragrafo 18

Un'Associazione di intermediari ha richiesto di modificare il **1° capoverso** in modo da circoscrivere il novero dei soggetti che possono chiedere l'invio, anche a domicilio, dell'ulteriore informativa a disposizione elencata nel paragrafo in commento. Tale facoltà, in particolare, verrebbe rimessa esclusivamente agli *"investitori"* che ne facciano richiesta, coerentemente con quanto indicato dal comma 2 dell'articolo 22 proposto nel nuovo articolato, nonché per esigenze di uniformità rispetto a quanto previsto per gli OICR aperti.

Nel medesimo capoverso la medesima Associazione ha, inoltre, richiesto di modificare la lettera c) precisando che ciascun investitore ha soltanto la facoltà di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei *"riferimenti normativi"* alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti di investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi, in conformità a quanto previsto negli schemi di prospetto in commento (Parte I, Sezione B, paragrafo 5).

VALUTAZIONI CONSOB

Con riferimento al **paragrafo 17, 1° capoverso** occorre precisare che l'art. 3, comma 5-*bis*, DM 228/99 stabilisce in via generale che *"il regolamento [dei fondi immobiliari] prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto (...) delle relazioni di stima"* dei beni di tali fondi. La Banca d'Italia, con Provvedimento del 27.8.2003, ha individuato tali forme minime (messa a disposizione presso la sede o il sito *Internet* della SGR, presso le sedi della banca depositaria, con avviso da pubblicare su un quotidiano e con comunicato stampa nel caso di fondi quotati) per le sole relazioni di stima dei beni conferiti a fondi immobiliari o acquistati/venduti da/a soggetti in *"conflitto d'interesse"* ex art. 12-*bis*, comma 4, DM 228/99: restano, pertanto, fuori le relazioni di stima dei beni effettuate in occasione della valorizzazione del portafoglio del fondo (tra le *"relazioni di stima"* non possono invece annoverarsi le relazioni recanti i *"giudizi di congruità"* del valore dei beni rese in caso di vendita dei beni immobiliari).

Alla luce di quanto esposto e pur sempre nel rispetto delle disposizioni ministeriali, si è provveduto, nell'ambito dei poteri normativamente attribuiti alla CONSOB (artt. 97 e 114 TUF), ad individuare un preciso obbligo informativo avente ad oggetto le relazioni di stima di beni relativi ad operazioni ritenute particolarmente rilevanti. Pertanto:

- a) gli artt. 27-*bis*, comma 1 e 102, commi 2 e 3, prevedono l'obbligo d'informare il pubblico su determinate relazioni di stima, quelle aventi ad oggetto beni immobiliari conferiti al fondo e/o acquistati/venduti da/a controparti in *"conflitto d'interesse"* ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 3, lett. a) e 4, DM 228/99;
- b) il par. 17, Parte I, Schemi 11 e 12 prevede che le medesime relazioni, nella loro versione integrale, siano altresì a disposizione dei partecipanti che ne facciano richiesta.

Le forme di pubblicità individuate (anche *Internet*) sono identiche a quelle determinate dalla Banca d'Italia in attuazione del ricordato art. 3, comma 5-*bis*, DM 228/99, quindi *"in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento"*.

L'obbligo sancito dall'art. 62, comma 4, lett. b) del Regolamento Intermediari, e richiamato nel **3° capoverso** del paragrafo in commento, riguarda tutti gli OICR. Tuttavia, nel caso di fondi chiusi quotati è evidente che tale disposizione finisce per essere non applicabile in concreto, atteso che le società di gestione del risparmio non sarebbero in grado di adempiere alle

richieste degli investitori-detentori di quote negoziate in borsa aventi ad oggetto i prospetti riassuntivi del *“numero delle quote (...) e il loro valore all’inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni (rectius: gli acquisti) e i disinvestimenti”*.

Pertanto, nel condividere l’osservazione, è stato modificato il capoverso in parola in modo che nel caso di utilizzo degli schemi 10, 11 e 12 per la redazione del prospetto di quotazione si tenga conto della suddetta peculiarità concernente i fondi chiusi da quotare.

Può essere accolta anche la richiesta di modificare il **paragrafo 18** nel senso che l’obbligo di fornire l’ulteriore informazione a disposizione ivi elencata sia assolto nei confronti degli investitori interessati e non di “chiunque”.

Va sul punto detto che, pur apparendo sfumate le differenze tra le predette “figure” soggettive, la precisazione parrebbe in realtà consentire di limitare l’adempimento dell’obbligo informativo (da cui derivano costi a carico dell’OICR) soltanto nei casi di richieste provenienti da soggetti che, nell’ambito dell’attività di sollecitazione, mostrino un concreto interesse all’investimento e, pertanto, vogliano ottenere ulteriori informazioni prima della sottoscrizione ovvero nei casi di richieste provenienti dagli stessi partecipanti all’OICR che intendono ricevere un’informativa il più possibile aggiornata prima di operare uno *switch* o anche di richiedere il rimborso delle quote.

Peraltro, l’accoglimento della richiesta, se da un lato semplifica gli obblighi informativi riducendo i costi per gli OICR, dall’altro non sminuisce le esigenze di informativa di chiunque intenda convincersi dell’investimento in quote di fondi chiusi prima di contattare un intermediario collocatore, un promotore finanziario o la stessa società di gestione, perché alcuni documenti elencati nel paragrafo 18 (ossia il regolamento di gestione del fondo e i rendiconti periodici) devono essere diffusi dagli offerenti tramite *Internet* e, pertanto, sono agevolmente acquisibili da parte di chiunque.

Può essere accolta anche la richiesta di modificare la **lettera c)** del paragrafo 18, stabilendo che siano a disposizione solo i “riferimenti normativi” delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di limiti di investimento e i criteri di valutazione dei beni acquisiti dai fondi chiusi.

Al riguardo, si rammenta che, per effetto di un’espressa richiesta avanzata in prima consultazione, sono già stati modificati i paragrafi 5, Sezione B, Parte I degli schemi 10, 11 e 12, prevedendosi che, nella descrizione della politica di investimento, le società di gestione possono limitarsi a rinviare alla normativa concernente i predetti limiti d’investimento e i paragrafi 6, Sezione B, Parte I dei medesimi schemi, rinviandosi per le informazioni sui criteri di valutazione dei beni in cui investe il fondo chiuso alla lettura della nota integrativa del rendiconto di gestione del medesimo fondo.

Sempre nell’ambito delle consultazioni si è avuto modo di precisare che tra la documentazione da rendere disponibile agli investitori vi fossero *“le disposizioni generali emanate dalla Banca d’Italia in ordine ai limiti d’investimento ed ai criteri di valutazione del fondo”* (par. 18, lett. c) e art. 103) per esigenze di coordinamento con la regolamentazione della Banca d’Italia che espressamente prevede la messa a disposizione dei criteri di valutazione dei fondi (cfr. Provvedimento B.I. 1° luglio 1998) e anche per ulteriori esigenze proprie della tipologia degli OICR in questione.

Si nota tuttavia che, da un lato, il Regolamento unico della Banca sulla gestione collettiva del risparmio pone l’obbligo informativo dei criteri di valutazione con riguardo ai soli partecipanti, e dall’altro lato che tale informativa potrebbe essere diffusa agli investitori con l’indicazione

dei soli “riferimenti normativi” delle predette disposizioni della Banca d’Italia. Ciò che, in linea con quanto già previsto nei cennati paragrafi 5 e 6, Sezione B, Parte I degli schemi 10, 11 e 12, permetterebbe comunque agli investitori di avere le informazioni essenziali per acquisire la documentazione in parola.

Sezione F – Informazioni sui soggetti che partecipano all’operazione, conflitti di interesse e rapporti con parti correlate

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafi 30 e 31

Si è richiesto di inserire nel 2° **capoverso** dei paragrafi 30 e 31, rispettivamente degli schemi 11 e 12, il riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera *h-bis*) del D.M. 228/1999 concernente la definizione di “gruppo rilevante”, analogamente a quanto previsto nella Parte I, Sezione A, paragrafo 3 dei predetti schemi.

VALUTAZIONI CONSOB

Si ritiene non necessaria la modifica richiesta sia perché il paragrafo 3, Sezione A, Parte I degli schemi 11 e 12 prevede un rinvio ai paragrafi in commento riportati nella Parte II, sia perché questi hanno un contenuto informativo più ampio, riguardando tutte le situazioni di conflitto di interessi e i rapporti con parti correlate che coinvolgono i soggetti partecipanti all’operazione.

PARTE II

SEZIONE A – Informazioni su sollecitazione, emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e quotazione

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

Sezione B – Informazioni sul fondo

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 4

Con riferimento allo schema 12, si è richiesto di ordinare il *set* informativo previsto nel paragrafo 4 e di integrarlo con le seguenti ulteriori informazioni ritenute più dettagliate concernenti i beni immobili in cui ha investito il fondo:

- a) date in cui sono stati fatti significativi interventi di manutenzione/ristrutturazione;
- b) consistenza del bene secondo una delle norme in uso (norme ISO, standard EVS 2003), tenendo conto che ciò può impattare in modo significativo (20% circa) sulla superficie;

- c) conformità del bene agli atti abilitativi e ai dati catastali e che sia agibile;
- d) dichiarazione di conformità degli impianti;
- e) la data dell'eventuale contratto di locazione precedente e il relativo canone;
- f) se il bene è stato in precedenza sfritto, il periodo di tempo per il quale lo è stato;
- g) stima delle spese straordinarie da sostenersi nei successivi tre anni.

Analogamente si è richiesto che, tra gli elementi informativi idonei a fornire una valutazione della redditività dei beni locati, siano previste anche:

1. l'eventualità che in caso di morosità del locatore il bene locato non generi affatto reddito o non lo generi per un certo periodo di tempo;
2. il prezzo di mercato dell'affitto per immobili simili nel mercato locale;
3. le entrate nette esigibili (al netto dei costi operativi e delle imposte patrimoniali a carico della proprietà);
4. il reddito operativo netto (cd. *net operating income*) al tempo zero, diviso per il valore di conferimento;
5. il reddito operativo minimo, massimo e medio, divisi per il valore di conferimento;
6. il *gross rent*, diviso per il valore di conferimento.

VALUTAZIONI CONSOB

Va precisato che le osservazioni relative al **paragrafo 4** dello schema 12 interessano in parte anche il corrispondente paragrafo dello schema 11.

Le integrazioni proposte contribuiscono in certi casi a migliorare la trasparenza informativa sui beni immobili oggetto d'investimento da parte dei fondi, sebbene alcune potrebbero dar luogo a problemi di confrontabilità tra beni immobili (cfr. *sub b*) ovvero di reperibilità (cfr. *sub e*) o di attendibilità dei dati forniti (cfr. *sub g*).

Si nota, peraltro, che alcune informazioni integrative proposte (date dell'ultimo triennio in cui sono stati effettuati significativi interventi di manutenzione/ristrutturazione e dell'eventuale contratto di locazione precedente e del relativo canone) sono già richieste dagli schemi 11 e 12 nelle versioni diffuse in seconda consultazione (cfr. paragrafo 4).

Pertanto, con riferimento ad entrambi gli schemi di prospetto 11 e 12, si è valutata migliorativa l'indicazione nel paragrafo 4 della conformità/differenza del bene immobile agli atti abilitativi e ai dati catastali e l'agibilità del bene stesso nonché, ove disponibile, dell'informazione se il bene è stato in precedenza sfritto e, nel caso, il periodo di tempo per il quale lo è stato.

Le ulteriori integrazioni richieste (cfr. *sub 1-6*) non paiono necessarie, atteso che il contributo informativo delle stesse (si pensi, ad esempio, alle entrate nette esigibili o al *net operating income*) è per lo più già reso dalle indicazioni che dovranno essere inserite nel paragrafo in commento.

Sezione C – Informazioni economiche (dati storici e costi sostenuti)

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 7 e Nota 15

È stato richiesto di indicare, nel paragrafo 7 un solo valore di rendimento medio annuo composto, relativo agli ultimi 5 anni solari o, se il fondo è operativo da meno di 5 anni, il rendimento medio composto del minor periodo di disponibilità (4, 3, o 2 anni), purché non inferiore a 24 mesi. Il dato di rendimento medio annuo composto verrebbe così allineato con l'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza i fondi chiusi e in conformità della Comunicazione CONSOB n. DIN/4014197 del 19.2.2004 (*“Criteri operativi per la redazione di annunci pubblicitari concernenti gli OICR chiusi italiani ed esteri offerti in Italia”*).

VALUTAZIONI CONSOB

La rappresentazione del rendimento medio composto su più periodi di riferimento ha la finalità di meglio illustrare l'andamento della gestione del fondo chiuso e di confrontare tra loro i risultati dello stesso. Pertanto, si ritiene di non modificare i periodi di riferimento indicati nel **paragrafo 7** (2 e 5 anni solari) e da ritenere significativi.

In aderenza ad alcune osservazioni formulate sia nel corso delle consultazioni, sia in occasione della consultazione relativa alla citata Comunicazione CONSOB n. DIN/4014197 del 19.2.2004, viene specificato per esigenze di chiarezza che, in luogo del rendimento medio annuo composto nei cennati periodi di riferimento, le SGR illustrano i risultati in base al Tasso Interno di Rendimento (cd. T.I.R.), nell'ipotesi in cui si tratti di fondi che, nei medesimi periodi, abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

APPENDICI

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

NOTE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si richiede:

- di modificare la **nota 3** sostituendo la seconda parte del secondo periodo della nota stessa (dopo la parentesi inerente la dimensione del carattere) con le seguenti parole. *“e numerate, le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, 2 di 6, 3 di 6, ...)”*, nonché di spostare tale secondo periodo della nota 3 come primo periodo della nota 1 e di adottare il medesimo criterio con riferimento a tutte le informazioni il cui inserimento nel prospetto è

meramente eventuale: o tutte vengono indicate tra parentesi () ovvero tutte vengono accompagnate dalla specificazione "(eventuale)";

- nella **nota 15 (schema 10)**, di adottare la seguente formulazione proposta in sede di prima consultazione: *"I rendimenti devono essere calcolati in base al NAV e utilizzando criteri idonei al fine di considerare i proventi distribuiti. I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare, con adeguata evidenza, che sono al lordo degli oneri fiscali"*. Ciò in conformità a quanto previsto negli schemi di prospetto 11 e 12;
- di eliminare la **nota 15 (schema 11)** e la **nota 22 (schema 12)** dal momento che non è stata accolta l'osservazione proposta in prima consultazione concernente l'espressa previsione dell'eventualità che il fondo chiuso emetta diverse classi di quote;
- di eliminare la **nota 16 (schema 10)** per esigenze di uniformità con quanto previsto dagli schemi di prospetto 11 e 12 ovvero, in alternativa, di indicare tale nota in tutti gli schemi di prospetto dei fondi chiusi;
- di coordinare la numerazione delle **note 17 e 18 (schema 11)** con il relativo contenuto; pertanto la nota 17 andrebbe inserita nel testo, in sostituzione della nota 18, con il proprio contenuto, e di eliminare la nota 18;
- di coordinare la numerazione delle **note 24, 25 e 26 (schema 12)** con il relativo contenuto; pertanto, la nota 24 andrebbe eliminata perché sovrabbondante, andrebbe inserita nel testo la nota 25, con il relativo contenuto, in sostituzione della nota 26 e andrebbe eliminata la nota 26;
- di inserire la seguente **nuova nota** nello **schema 10** in conformità con quanto previsto nelle note 20 e 30, rispettivamente degli schemi di prospetto 11 e 12: *"Le appendici indicate dovranno essere allegate al prospetto esclusivamente in sede di quotazione (o di sollecitazione e contestuale quotazione). Nelle altre ipotesi di sola sollecitazione, detta allegazione non dovrà essere effettuata"*.

VALUTAZIONI CONSOB

Non sussistono ostacoli alla modifica della **nota 3** nel senso proposto.

La richiesta di modificare la **nota 15** dello **schema 10** è degna di accoglimento per l'esigenza di uniformarne il contenuto con quello previsto dall'identica nota degli schemi 11 e 12.

Va, tuttavia, segnalato che, in considerazione della revisione del *set* informativo dei predetti schemi concernente i criteri di rappresentazione delle *performance*, anche la nota in commento subisce le medesime modificazioni.

Non si condivide la richiesta riguardante la **nota 15** dello **schema 11** e la **nota 22** dello **schema 12**, non rientrando nelle facoltà della CONSOB il compito di individuare un'articolazione in classi delle quote di partecipazione ai fondi chiusi. Tanto è d'uopo perché in sede di prima consultazione non si è sostenuta *tout court* l'impossibilità di un'articolazione in classi delle quote dei fondi chiusi, ma si è semplicemente dato atto che l'articolazione in classi non trova riscontro nella realtà attuale dei fondi chiusi offerti al pubblico, caratterizzata dall'assenza di una distinzione per classi delle quote emesse e, anzi, si è precisato che nulla sembra escludere in linea di principio tale eventualità.

La richiesta relativa alla **nota 16** dello **schema 10** non aggiunge nulla a quanto attualmente previsto, perché l'eventualità dell'indicazione dei prezzi di mercato delle quote è riportata anche negli schemi di prospetto 11 e 12 (Parte II, Sezione C, paragrafo 7).

Le osservazioni relative alle **note 17 e 18** dello **schema 11**, le **note 24, 25 e 26** dello **schema 12** e la **nuova nota** da inserire nello **schema 10** attengono a profili di tipo formale e, pertanto, se ne è tenuto conto nell'ambito della revisione dei citati schemi effettuata per migliorare l'aspetto redazionale.

* * *

VI) SCHEMA 14 – DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI

Non sono pervenute osservazioni con riferimento allo schema 14, che quindi viene riportato nella versione diffusa in seconda consultazione.

Sono comunque evidenziate (grassetto/barrato) alcune limitate modificazioni o di tipo formale o dovute all'esigenza di tener conto della regolamentazione della Banca d'Italia di prossima emanazione (cfr. Sezioni B, C e D).

* * *

SCHEMA 14 •

***Documento per la quotazione di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati*^{(1) (2)}**

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione "Quotazione di ..." ⁽³⁾

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: "L'adempimento di pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto informativo ed è valido a decorrere dal .../... /... " ⁽⁴⁾.

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

1. PREMESSA

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

Indicare gli altri eventuali mercati di negoziazione specificando i nominativi dei *market makers*.

4. NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (*eventuale*)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il regime di gestione delle quote/azioni a cui è assoggettato l'OICR specificando se tali quote/azioni sono soggette a dematerializzazione.

7. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

8. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.

[B] INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OICR

9. SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ~~alla Banca Corrispondente~~ **al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti**.

Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione A).

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento/conversione/rimborso.

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.]

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

10. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE [SOTTOSCRITTORE], AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE

Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.

[Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, la misura corrisposta in media ai collocatori, distinguendo per i diversi comparti.⁽⁵⁾

~~Indicare le spese di banca corrispondente.~~

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'~~OICVM~~ **OICR** precisandone la misura massima applicabile.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'~~OICVM~~ **OICR** ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'~~OICVM~~ **OICR** in caso di donazione e successione.]

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani/**fonti** sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.

12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

- a) il Prospetto semplificato e completo/**Prospetto di quotazione**;
- b) il Documento di quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso ~~la banca corrispondente~~ **il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti [e la succursale italiana della società di gestione/Sicav ove costituita e i soggetti incaricati del collocamento]**.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la società di gestione/Sicav pubblica ~~nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote e delle azioni~~ **su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento**, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto ~~semplificato e completo~~ pubblicato.

Indicare gli indirizzi internet della società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato.

[13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

a. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO

Inserire un riferimento al fatto che il Documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso ~~la banca~~

~~corrispondente e le filiali di quest'ultima~~ **la succursale italiana dell'offerente ove costituita e i soggetti incaricati del collocamento.**

b. ~~BANCA/BANCHE CORRISPONDENTE/~~ **SOGGETTO/I INCARICATO/I DEI PAGAMENTI**

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.}

c. ~~SOGGETTO DEPOSITARIO - SEDE SECONDARIA~~ **SUCCESSALE IN ITALIA (eventuale)**

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della ~~sede secondaria~~ **successale italiana** e le funzioni presso quest'ultima svolte.

d. ~~OICR - SEDE SECONDARIA~~ **SUCCESSALE IN ITALIA (eventuale)**

Indicare l'indirizzo della ~~sede secondaria~~ **successale italiana** e le funzioni presso la stessa svolte.

[SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire le seguenti diciture:

"Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'~~OICVM~~ **OICR ...**".

Evidenziare l'obbligo di consegna del Prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (*eventuale*).

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto informativo.

Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.]

NOTE:

• *Schema così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.*

1. Tutte le pagine del presente Documento [~~(e dell'eventuale~~ modulo di sottoscrizione ~~incluso~~)] devono essere redatte in modo **chiaro, sintetico e comprensibile per da rendere rendere** agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il Documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).

2. Nel caso in cui l'investitore *retail* possa investire/disinvestire nell'OICR indicizzato anche fuori dal relativo mercato di quotazione devono essere inserite le informazioni contenute tra le parentesi [].

3. Indicare la tipologia e la denominazione dell'~~OICVM~~ **OICR** specificandone altresì la nazionalità.

4. Il termine iniziale di validità del Documento di quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento di quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

5. Il dato relativo alla quota parte di commissioni retrocesse in media ai soggetti collocatori può non essere modificato se, rispetto all'anno precedente, vi è uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato pubblicato.

VII) SCHEMA 19 - PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE [O DI QUOTAZIONE] DI OICR APERTI INDICIZZATI DI DIRITTO ITALIANO ED ESTERI NON ARMONIZZATI¹

In tale sede, saranno illustrate e commentate esclusivamente le osservazioni pervenute in merito alla versione dello schema 19 in Allegato 1B proposta nel documento di seconda consultazione.

Con riguardo alle variazioni che conseguono alle corrispondenti modifiche apportate ai nuovi schemi 8 e 9, dei quali lo schema 19 ripropone il contenuto eccezion fatta per le specificità proprie degli *Exchange Traded Funds* (ETF), si rinvia alle sintesi delle osservazioni pervenute e delle valutazioni svolte per i suddetti schemi.

* * *

PARTE II

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Total expense ratio (TER): costi e spese effettivi dell'OICR

Si richiede di ripristinare nella tabella del TER la voce "*Spese di collocamento*" aggiungendo la parola "eventuale" e con la precisazione che detta voce può assumere rilievo limitatamente alle Sicav perché i costi di collocamento possono essere direttamente sostenuti dai comparti di SICAV (rimanendo perciò distinti dalle provvigioni di gestione), contrariamente a quanto avviene per i fondi mobiliari aperti.

VALUTAZIONI CONSOB

La modifica suggerita può essere accolta, condividendosi la motivazione fornita (cfr. nuova nota 10-*quater*).

PARTE III

SEZIONE E

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 9

Si richiede di riconsiderare il rinvio al rendiconto di gestione dell'OICR per la puntuale descrizione degli accordi di *soft commissions* con particolare riguardo agli OICR esteri armonizzati. Ciò in considerazione del fatto che il contenuto del rendiconto di gestione/bilancio di esercizio degli OICR di diritto estero è disciplinato dall'Autorità di vigilanza estera.

VALUTAZIONI CONSOB

In parziale accoglimento dell'osservazione, è stata aggiunta la nota 12 ove, con riferimento al **3° capoverso** del paragrafo in commento, si precisa che il rinvio ai documenti contabili degli ETF esteri armonizzati va fatto soltanto se gli stessi contengono informazioni sugli accordi di *soft commission*.

* * *

¹ Di seguito al commento alle osservazioni ricevute si riporta lo schema 19 diffuso in seconda consultazione con evidenza delle integrazioni apportate (grassetto/barrato) per effetto dell'accoglimento delle predette osservazioni, per l'effettuazione di modifiche volte ad allineare lo schema con quanto previsto dalla regolamentazione della Banca d'Italia di prossima emanazione e per correzioni di tipo formale.

SCHEMA 19 •

Prospetto informativo di sollecitazione [o di quotazione] di OICR aperti indicizzati di diritto italiano ed esteri non armonizzati ^{(1) (2)}

COPERTINA

Riportare la denominazione della Società di gestione/SICAV e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta di... » oppure «Offerta e quotazione di ...» oppure «Quotazione di ...».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato *«Le presenti Parte I (Caratteristiche dell'OICR e modalità d'investimento) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi dell'OICR e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato [e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote/azioni unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione]. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato».*

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELL'OICR E MODALITA' D'INVESTIMENTO

Inserire la seguente frase:

<<La presente Parte I è valida a decorrere dal⁽³⁾>>

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione/SICAV e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare la denominazione e indirizzo.

4. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III del Prospetto Informativo (paragrafo 10).

A.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OICR

5. NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DELL'OICR

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.

6. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN UN OICR APERTO INDICIZZATO QUOTATO

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Società di gestione/SICAV può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

{A.2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

7. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

8. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione rinviando alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

9. SPECIALISTI

Indicare gli operatori specialisti rinviando alla Parte III del Prospetto per la descrizione puntuale del ruolo degli stessi.

10. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/SICAV calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.}

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione dell'OICR, la sua data di istituzione ed il codice ISIN.

11. TIPOLOGIA DELL'OICR:

- a) qualifica dell'OICR;⁽⁴⁾
- b) valuta di denominazione;

12. CARATTERISTICHE DELL'OICR:

- c) finalità dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari;
- d) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;
- e) grado di rischio connesso all'investimento nell'OICR;⁽⁵⁾

13. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO:

f) riproduzione di un indice o un paniere di titoli mediante investimento del patrimonio negli strumenti finanziari che lo compongono. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio e/o la ponderazione dei titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice;

f.1) indicare la denominazione dell'indice ed il *provider* dello stesso, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione;

f.2) descrivere in forma tabellare l'indice prescelto, in termini di:

i) per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari;

ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un *rating* inferiore al c.d. *investment grade*.

g) destinazione dei proventi. Per gli OICR a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento⁽⁶⁾.

Inserire l'avvertenza «**Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale**».

14. COMPARTI (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive dei diversi comparti rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 15.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

15 . ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DELL'OICR

15.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori⁽⁷⁾.

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento). {Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.}

15.2. ONERI A CARICO DELL'OICR

15.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione esemplificandone le modalità di calcolo.

Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori ⁽⁸⁾.

15.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico dell'OICR. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dall'OICR nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto informativo.

16. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (*eventuale*)

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile.

17. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'OICR (*eventuale*)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento dell'OICR ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR.

18. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione dell'OICR. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni all'OICR, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO {E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI QUOTAZIONE}.

19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare gli elementi essenziali (es. importi minimi, ~~prezzi di riferimento~~ **valore unitario della quota/azione**) delle modalità di sottoscrizione delle quote/azioni dell'OICR rinviano al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione all'OICR. {Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).}

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice rinviano alla Parte III del Prospetto Informativo per maggiori informazioni.

Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviano per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo par. 8. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

20. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al Regolamento di gestione/Statuto dell'OICR per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

{21. MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO NEL MERCATO DI QUOTAZIONE

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.}

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ⁽⁹⁾

[22. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

23. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni Relative ai dati storici di rischio/rendimento dell'OICR, al *Total Expenses Ratio* ed al *Turnover* di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto Informativo. **Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo all'OICR, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti l'informativa relativa redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti.** Specificare che il partecipante può anche richiedere il Prospetto riassuntivo della situazione quote/azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera *b*), del regolamento Consob n. 11522/98.

24. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
- b) Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;
- c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva) ⁽¹⁰⁾;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (*eventuale*).

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dell'OICR sono inoltre disponibili presso la Società di gestione/Sicav e presso la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.

Specificare che la Società di gestione/Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 22 e 23, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.]

{25. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR.

26. INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

- a) Parti I, II e III del Prospetto Informativo di sollecitazione/quotazione;
- b) il Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR;
- c) ultimi documenti contabili redatti (Rendiconto Annuale e Relazione Semestrale, se successiva)⁽¹¹⁾;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (*eventuale*).

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che le informazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione nel sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al par. 24, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto informativo pubblicato.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/SICAV e della società di gestione del mercato.}

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti menzionati *sub b)* e *c)* sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione/Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto informativo semplificato».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'OICR E TURNOVER DI PORATFOGLIO

Inserire la seguente frase:

«La presente parte II è valida a decorrere dal⁽¹²⁾»

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'OICR

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna di esse.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 10 anni solari⁽¹³⁾. **Specificare che i dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.**

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota/azione dell'OICR e dell'indice nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: **«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri»**⁽¹⁴⁾.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾.

Indicare la data di inizio dell'offerta/quotazione dell'OICR ed il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio⁽¹⁷⁾, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri:⁽¹⁸⁾

COSTI e SPESE A CARICO DELL'OICR per il periodo ...	Anno	Anno	Anno
Provvigioni di gestione	%	%	%
Compenso e spese di banca depositaria ^(10-ter) ⁽¹⁹⁾	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR	%	%	%
Spese legali e giudiziarie	%	%	%
Spese dirette di collocamento (eventuale) ⁽²⁰⁾	%	%	%
Spese di pubblicazione	%	%	%
Altri oneri gravanti sull'OICR (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare inoltre che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 15.1).

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DELL'OICR

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio dell'OICR (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio^(10-quater)⁽²¹⁾, espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote/azioni dell'OICR e il patrimonio netto medio su base giornaliera. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR.

[MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione/Statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facoltà del sottoscrittore di richiedere la Parte III del Prospetto Informativo, il Regolamento di gestione o lo Statuto dell'OICR.

Specificare il/i comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (*eventuale*).

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti riportati ~~su~~ **nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.**]

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote/azioni di... »

«Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale è allegato»

«La Società di Gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...⁽²²⁾».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della società; gli altri OICR gestiti.

2. L'OICR

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità dell'OICR indicizzato. Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività, il codice ISIN; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione **effettuate negli ultimi due anni**; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; descrizione dell'indice di riferimento, del trattamento dei flussi di cedole /dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato per esprimere i valori dell'indice nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (qualora la società si avvalga di uno specifico *Info-Provider* indicazione del/degli *index-ticker* e il/i relativo/i nome del *Provider*); società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. COMPARTI (*eventuale*)

Illustrare le caratteristiche di ciascun comparto.

4. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO (*eventuale*)

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

5 . BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

{ 6. SPECIALISTI

Illustrare il ruolo degli specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione. }

7. SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla Società di gestione/Sicav; relativi oneri a carico dell'OICR.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

8. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti all'OICR e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

C) MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare le modalità di negoziazione delle quote/azioni sul mercato di quotazione.

D) REGIME FISCALE

9. REGIME FISCALE

Indicare ~~l'imposizione sul risultato di gestione del fondo~~ **il regime di tassazione dell'OICR** e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni ~~al fondo~~ **all'OICR**, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

10. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti **alle operazioni con parti correlate**, inseriti nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR ~~ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Società di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo,~~ intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98 con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione/Sicav accordi di retrocessione delle commissioni e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione dell'OICR per la puntuale descrizione delle modalità di impiego, nell'interesse dei partecipanti all'OICR, delle somme di denaro e/o delle tipologie di servizi ricevuti in virtù di tali accordi.⁽²³⁾ Precisare che la Società di gestione/Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dal livello di retrocessione definito.

NOTE:

• *Schema così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.*

1. Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).
2. Le parti di testo contenute nella parentesi { } devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [] devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola quotazione.
3. In occasione del primo deposito del Prospetto Informativo, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla Società di gestione/Sicav, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.
4. Utilizzare, al riguardo, la qualifica di Assogestioni di appartenenza (fondo indicizzato).
5. Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo ~~anche~~ presente la volatilità delle quote/azioni dell'OICR (scostamento quadratico medio dei rendimenti ~~settimanali giornalieri~~) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, dell'indice prescelto, **nonché gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 13, punto f.2.**
6. Per gli OICR a capitalizzazione dei proventi **che prevedono il reinvestimento dei medesimi** l'indice prescelto dovrà possedere caratteristiche di capitalizzazione analoghe (c.d. *total return index*).
7. La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Società di gestione/Sicav. Per gli OICR di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. **In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato pubblicato.**
8. Cfr. nota ~~5-ter~~ precedente.
9. Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si redigono solo i paragrafi 25 e 26.
10. Evidenziare che, nel caso di due o più OICR illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun OICR hanno diritto di richiedere anche ~~le scritture~~ i **documenti** contabili relative agli altri OICR offerti tramite il medesimo Prospetto informativo.
11. Cfr. nota ~~6-bis~~ precedente.
12. In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

13. **I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996.** Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in un'altra valuta, (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui la Società di gestione/SICAV sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. L'indice andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. **Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance dell'OICR vanno rappresentate insieme all'indice adottato prima della modifica della politica di investimento e all'indice adottato dopo tale modifica.**

14. Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non è indicativo delle future performance dell'OICR. **Cfr. ultima parte della nota 7.**

15. Cfr. nota n. 7.

16. Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota/azione e quello dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a tre e cinque anni, occorre altresì evidenziare che la *performance* dell'OICR riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento dell'indice. Detto indice può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili all'OICR.

17. Per gli OICR con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione del risparmio/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

18. ~~Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del NAV svolte dalla banca medesima per conto dei singoli OICR.~~ **In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.**

19. ~~In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.~~ **Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote/azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Società di gestione del risparmio/Sicav. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attività di calcolo del NAV.**

20. **Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal comparto della Sicav.**

21. **In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.**

22. La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

23. **In caso di OICR Indicizzati esteri non armonizzati, il rinvio al rendiconto periodico di gestione andrà riportato solo ove tale documento contenga le dettagliate informazioni sugli accordi di *soft commissions* conclusi.**

VIII) ALLEGATO 1G - Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a), e 27, comma 2.¹

SEZIONE A – Parte I e II del prospetto informativo relativo ad OICR aperti

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

SEZIONE B – Prospetto informativo relativo a fondi chiusi

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato richiesto di modificare l'intitolazione della Sezione B, affinché sia chiaro che i casi elencati nell'Allegato in questione, che danno luogo all'aggiornamento cd. "automatico" del prospetto, attengono soltanto alla Parte I.

VALUTAZIONI CONSOB

L'osservazione consente di conformare l'intitolazione della Sezione B a quanto previsto nel nuovo articolo 27, comma 2 in merito alla richiamata procedura di aggiornamento del prospetto informativo dei fondi chiusi. Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta.

SEZIONE C – Parte I e II del prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

ALLEGATO 1G •

Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a), e 27, comma 2, lettera a)

A. Parte I e II del Prospetto informativo relativo ad OICR aperti

Variazioni concernenti l'identità, la denominazione e l'indirizzo dei soggetti indicati nelle Parte I del prospetto informativo (es. SGR/Sicav; banca depositaria, società di revisione ecc..) e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR/Sicav;

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e ~~del fondo~~ **dell'OICR**, agevolazioni finanziarie;

¹ Dopo il commento alle osservazioni ricevute viene riportato il testo dell'Allegato 1G proposto in seconda consultazione con evidenza delle integrazioni (in grassetto) e/o delle eliminazioni (con segno barrato) apportate in ragione delle valutazioni delle stesse osservazioni o di osservazioni relative agli schemi 8 e 9, di quanto previsto nella prossima regolamentazione della Banca d'Italia e di alcune precisazioni di carattere formale.

Variazione, **superiori al limite indicato nel prospetto**, della quota parte delle commissioni/provvigioni percepite in media dai collocatori;

Variazioni attinenti ai servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati alla sottoscrizione ~~del fondo~~ **dell'OICR**;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota/**azione** e quotidiani/**fonti** sui quali viene pubblicato tale valore, procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto informativo saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

B. Parte I del Prospetto informativo relativo a fondi chiusi

Cambio di denominazione della SGR, dei soggetti che partecipano all'operazione e/o cambio di denominazione del fondo/comparto;

Cambio di sede della SGR

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Modifica della composizione degli organi sociali della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Variazione, ovvero inserimento, della società cui sono conferite deleghe di gestione, degli esperti indipendenti, dell'intermediario finanziario, dello *specialist* e dello *sponsor*.

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo e delle agevolazioni finanziarie;

Variazione del regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani/**fonti** sui quali viene pubblicato tale valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione;

Variazione ovvero inserimento di ulteriori soggetti che partecipano all'operazione;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte I del prospetto informativo saranno recepite in occasione degli aggiornamenti previsti dall'articolo 27.

C Parte I e II del Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

Cambio di denominazione **e di indirizzo** del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo;

Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica di valorizzazione delle quote;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

NOTA ALLEGATO 1G:

- *Allegato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.*

IX) ALLEGATO 1H - SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DI OICR ESTERI ARMONIZZATI¹

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si è richiesto di specificare che le informazioni indicate nell'Allegato 1H devono essere inserite solo ove non già contenute nel prospetto informativo, perché altrimenti si avrebbero inutili duplicazioni.

VALUTAZIONI CONSOB

L'accoglimento dell'osservazione presuppone il riconoscimento di una funzione di "sussidiarietà informativa" del modulo di sottoscrizione rispetto al prospetto informativo.

Al riguardo, è bene precisare che il modulo di sottoscrizione, pur potendo prevedere informazioni già contenute nel prospetto informativo, non è un documento da utilizzare nell'ambito della sollecitazione all'investimento, quindi aggiuntivo e integrativo del prospetto medesimo, bensì un documento esclusivamente volto ad acquisire l'adesione degli investitori italiani e, mediante l'allegato al medesimo modulo, a consentire agli stessi l'immediata percezione delle informazioni più peculiari attinenti al collocamento in Italia e la conservazione delle stesse.

* * *

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

SEZIONE A

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

SEZIONE B

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Nel condividere la valutazione effettuata agli esiti della prima consultazione, secondo cui l'informativa "contrattuale" deve trovare la sua prima ed unica sede nel prospetto approvato dal Paese di origine dell'OICR, si è richiesto che venga chiarito, eventualmente mediante un

¹ Si riporta di seguito al commento alle osservazioni ricevute il testo dell'Allegato 1H proposto in seconda consultazione, con evidenza delle integrazioni (in grassetto) e/o delle eliminazioni (con segno barrato) scaturenti dalle valutazioni delle osservazioni presentate in tale ultima fase di consultazione, dovute ad esigenze di conformazione rispetto alla regolamentazione della Banca d'Italia di prossima emanazione (cfr. Modulo e allegato, Sezioni A, B e C) e dovute alla necessità di apportare correzioni di carattere formale.

apposito accordo tra Autorità di vigilanza, che nei prospetti semplificati possono essere inserite disposizioni relative alla commercializzazione dell'OICR nel Paese ospitante (come ad esempio quella relativa ai piani di accumulo di capitale).

VALUTAZIONI CONSOB

Si ribadisce quanto già precisato agli esiti della prima consultazione, ossia che l'informativa che si richiede di introdurre nell'allegato al modulo di sottoscrizione attiene alle eventuali differenti - e non riportate nel prospetto informativo - modalità di adesione (e di pagamento) dell'investimento in OICR esteri armonizzati commercializzati in Italia e, quindi, ha natura "contrattuale" essendo connessa al rapporto di partecipazione all'OICR.

Non pare, pertanto, possano originarsi incertezze tali da indurre ad una diversa interpretazione, che escluda la necessità di riportare l'indicazione in parola nell'ambito considerato dal prospetto informativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'OICR prima della commercializzazione in Italia.

SEZIONE C

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si è richiesto di eliminare l'obbligo di indicare nell'allegato al modulo di sottoscrizione la misura media corrisposta dagli OICR ai soggetti incaricati del collocamento in Italia. Ciò perché altrimenti si finirebbe per richiedere informazioni aggiuntive ed integrative del contenuto del prospetto informativo. Inoltre, la Raccomandazione della Commissione Europea del 27 aprile 2004, nell'elencare gli oneri che devono comporre il TER, fa riferimento all'obbligo di esplicitare i costi di distribuzione solo nella misura in cui essi siano posti direttamente a carico dell'OICR.

Inoltre, l'inserimento della predetta indicazione nell'allegato al modulo di sottoscrizione obbligherebbe le società offerenti a continui aggiornamenti con incremento della complessità operativa e dei costi.

È stato anche richiesto di specificare se l'indicazione della "*quota parte corrisposta in media ai collocatori*" debba intendersi riferita alle sole quote/azioni collocate in Italia ovvero anche a tutte quelle collocate complessivamente. In tale ultimo caso, si è segnalato che, in presenza di retrocessioni differenti per i collocatori italiani e per quelli esteri, la predetta indicazione potrebbe risultare fuorviante e poco trasparente nei confronti degli investitori.

VALUTAZIONI CONSOB

Ferma restando la citata Raccomandazione, di carattere non vincolante, nulla esclude che l'informazione relativa alla misura media delle commissioni corrisposta ai soggetti incaricati del collocamento venga inserita nel prospetto informativo dell'OICR estero.

Ad ogni modo, al fine di evitare continui aggiornamenti del modulo con incremento della complessità operativa e dei costi, si è previsto che, nel caso di variazioni della quota parte di commissioni retrocesse ai collocatori, l'aggiornamento avvenga soltanto se lo scostamento è in valore assoluto superiore a 250 *basis point*, analogamente a quanto è stato ora previsto per gli OICR italiani aperti (cfr. nota 3).

Va, infine, notato che, nell'indicare l'informazione in discorso, occorrerà tener conto delle sole quote/azioni collocate in Italia.

NOTE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

ALLEGATO 1H •

Schema di modulo di sottoscrizione in Italia di OICR esteri armonizzati ⁽¹⁾

Inserire le seguenti diciture:

"Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR". ⁽²⁾

"Il presente modulo è valido a decorrere dal .../... /... ". ⁽³⁾

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia.

Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

* * *

Riportare, in allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.

Nell'ipotesi di OICR con struttura multicompartimentale e/o multiclasse indicare i comparti e le classi oggetto di commercializzazione in Italia.

A) __INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Indicare che l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è ~~consegnato~~ **disponibile**, su richiesta, **presso** ~~dalla banca corrispondente, dalle filiali di quest'ultima e dai~~ **la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso** i soggetti incaricati del collocamento.

Indicare ~~la banca/banche corrispondente/i~~ **il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti** precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Indicare, ove possibile, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della ~~sede secondaria~~ **succursale** in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.

Indicare, ove possibile, l'indirizzo della ~~sede secondaria~~ **succursale** in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Società di gestione/Sicav.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (cd. *switch*) e di rimborso ~~alla Banca Corrispondente~~ **al/ai soggetto/i incaricato/i dei pagamenti**.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. *switch*) e del disinvestimento.

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto semplificato, la quota parte corrisposta in media ai collocatori, distinguendo con riferimento ai comparti ed alle classi di azioni/quote commercializzate.⁽⁴⁾

~~Indicare le spese di banca corrispondente per le funzioni svolte.~~

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Indicare le modalità, i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto informativo e/o in conformità di quanto stabilito dal presente Regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Descrivere il regime di tassazione vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

NOTE:

• *Allegato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005*

1. Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in modo ~~da consentire all'investitore all'atto della compilazione una consapevole scelta d'investimento~~ **chiaro, sintetico e comprensibile**. ~~Tutte le~~ **Le** pagine del modulo di sottoscrizione devono essere **preferibilmente limitate come numero e devono essere** redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e ~~devono essere~~ numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3 ...). Nel caso di offerta di quote/azioni ~~di~~ **ETF OICR aperti indicizzati** di diritto estero di cui all'articolo 42 del Testo Unico, il presente schema subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

2. Specificare la denominazione e la tipologia dell'OICR, la relativa nazionalità e se presenta struttura multicompartimentale e/o multiclasse.

3. Il modulo di sottoscrizione, trasmesso **da soggetto appositamente incaricato** in occasione del primo deposito del prospetto informativo, riporta un termine iniziale di validità coincidente con la data di inizio dell'attività di commercializzazione. In occasione di modifiche del ~~prospetto informativo incidenti sul~~ modulo di sottoscrizione, il termine di validità dello stesso coinciderà con la data, ~~specificata dal soggetto distributore,~~ a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

4. La quota-parte di commissioni percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato è soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato pubblicato.

X) **ALLEGATO 1I** - **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI QUOTAZIONE/DOCUMENTO DI QUOTAZIONE IN CASO DI QUOTAZIONE DI QUOTE DI FONDI CHIUSI E DI ETF - (Tavola 6)**

Le modifiche dell'Allegato 1I proposte nella fase di prima consultazione non sono state oggetto di osservazioni e, quindi, non sono state riproposte in seconda consultazione.

Di seguito si riporta il testo definitivo dell'Allegato 1I, con evidenza di alcune limitate precisazioni che si sono rese opportune.

* * *

ALLEGATO 1I •

Tavola 6

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione/documento di quotazione in caso di quotazione di quote di fondi chiusi e di ~~ETF~~ OICR indicizzati

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- b) bozza del prospetto di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;
- c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonché del *budget* consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto/documento di quotazione di ~~ETF~~ OICR **indicizzati** deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
- d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

Le società di gestione/**Sicav** di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- e) la società di gestione/**Sicav** e' regolarmente costituita ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa e' soggetta;
- f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della società di gestione/**Sicav** delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;

g) idonea attestazione della società di gestione/**Sicav** circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.

La società di gestione/**Sicav** estera dovrà inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la società stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonché la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.

NOTA ALLEGATO 41:

- *Allegato così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.*

XI) ALLEGATO 3F - ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI DEI SOGGETTI CAPIGRUPPO.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Con riferimento al paragrafo 1.1 dell'Allegato 3F – proposto nella consultazione pubblica dell'8 novembre 2004 - è stata evidenziata la necessità di utilizzare l'espressione "*società di gestione istitutrici di fondi chiusi*" in luogo di "*società di gestione di fondi chiusi*", al fine di una maggiore chiarezza e per conformità con la formulazione del nuovo articolo 103, comma 2, che rinvia all'Allegato in parola.

VALUTAZIONI CONSOB

In considerazione della prossima attuazione della normativa comunitaria in tema di *market abuse* non si procederà all'introduzione di un nuovo comma 2 della disposizione in commento, come invece proposto nell'ambito della consultazione del 8 novembre 2004.

Pertanto, verrà conservata la vigente versione dell'Allegato 3F.

* * *